SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 127

Ministero del tesoro

CIRCOLARE 5 giugno 1997.

Relazione al conto annuale delle aziende sanitarie. Anno 1997. Attuazione del titolo V del decreto legislativo n. 29/1993 (art. 65, comma 2).

97A4814

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. **182.**

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 22 e 23, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Contributi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - di seguito denominato Fondo - successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo è stabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Dal 1° gennaio 1997 per il personale già iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, il contributo a carico dei lavoratori è stabilito nella medesima misura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

3. Dal 1° gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui al comma 6, l'aliquota contributiva dovuta per il personale già iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, **e appartenente alle categorie dalla numero 1 alla numero 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni**, è confermata nella misura del 10,10 per cento per la parte a carico dei lavoratori.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1997 sono destinate al Fondo, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.88, con il limite massimo della misura prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 83 in data 9 aprile 1996.

5. L'eventuale onere residuo derivante dalla differenza fra l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e quella risultante dalla somma fra l'aliquota in vigore al 31 dicembre 1996 e le quote di contribuzione destinate al Fondo ai sensi del comma 4, è posto a carico dei datori di lavoro e l'aliquota è elevata a decorrere dal 1° gennaio 1997 in misura non superiore allo 0,50 per cento **ogni biennio** fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

6. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si è verificata la parificazione dell'aliquota contributiva complessiva a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori sono stabilite nella medesima misura della corrispondente aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

7. Nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), i quali percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a lire 300.000, le imprese potranno esercitare rivalsa per un ammontare pari al 40 per cento dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente il predetto importo. **A decorrere dal 1° gennaio 1998, la predetta percentuale è ridotta annualmente di 10 punti percentuali fino alla sua completa soppressione.** L'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.

8. Le aliquote contributive dovute per il personale di cui ai commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a lire 1.000.000 **l'aliquota contributiva è dovuta sul massimale di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia ed** è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, secondo l'allegata Tabella A **fino al raggiungimento di 312 giornate annue superate le quali si applica la previgente normativa.** Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia, si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli importi delle fasce di retribuzione giornaliera e del massimale di retribuzione imponibile di cui al comma 8 sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

10. Il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è sostituito dal seguente:

"Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni

giornaliere superiori al limite di lire 315.000. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il predetto limite è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.".

11. Per il personale di cui al comma 1, nonchè a coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, appartenente al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è stabilita una retribuzione giornaliera di riferimento pari al massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312.

12. In caso di retribuzioni giornaliere superiori a quella di riferimento di cui al comma 11, è accreditato un giorno di contribuzione per ogni quota di retribuzione pari alla retribuzione di riferimento, fino a concorrenza del numero di giornate individuate dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. La frazione di retribuzione inferiore a quella di riferimento è considerata utile al fine dell'accreditamento di una giornata contributiva.

13. Il numero delle giornate di contribuzione che possono essere accreditate in ogni anno non deve superare le 312.

14. Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 1997 le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale retributivo e pensionabile si applica un contributo di solidarietà, aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, da versare al Fondo nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.

15. Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che possano far valere annualmente almeno 60 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, è accreditato, d'ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, un numero

massimo di 60 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10. **Ai medesimi lavoratori quando organizzano autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è consentito l'inserimento delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali concernenti l'Enpals. In tal caso il contributo è computato sul minimo contrattuale. Ai fini del calcolo numerico delle giornate contributive necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri.**

Art. 2
(Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS)

1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, **indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,** a seconda che:

a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);

c) prestino attività a tempo indeterminato.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:

a) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1;

b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1;

c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

3. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, **per l'acquisizione del diritto alle prestazioni**, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, **quelle relative al gruppo di provenienza** sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di **annualità** di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.

4. **Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile,** gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.

5. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.

Art. 3
(Regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS)

1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente.

2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori

di cui all'articolo 2, comma 1, il numero di retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile è incrementato secondo l'allegata Tabella B.

4. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle ultime retribuzioni giornaliere assoggettate a contribuzione. Il numero delle giornate di retribuzione è determinato secondo quanto disposto al comma 3.

5. La retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi 3 e 4 è indicizzata secondo il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, se riferite a periodi anteriori al 1° gennaio 1993, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, se riferite a periodi successivi alla predetta data.

6. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. Per i lavoratori iscritti al Fondo, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".

Art. 4
(Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche)

1. A partire dal 1° gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell'età prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento dell'età indicata nell'allegata tabella C per i lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 ed appartenenti alle seguenti categorie:

a) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;

b) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

c) direttori d'orchestra e sostituti;

d) figuranti e indossatori.

3. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, continuano a trovare applicazione i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 30 mesi fino a raggiungere l'età di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne.

5. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione al Fondo e risultino versati in loro favore un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D.

6. Per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 1997 per i lavoratori di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, fermi restando i requisiti per il pensionamento di anzianità previsti dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'importo del relativo trattamento pensionistico è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di anzianità contributiva, secondo le percentuali indicate nella tabella A di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

7. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo. L'articolo 6, secondo comma, e le parole: "di cui almeno due terzi riferiti ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo" dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abrogati.

8. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento è applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

9. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

10. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995.

11. I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995.

12. Ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995.

13. Per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentito

aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni.

14. I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi datori di lavoro, in funzione dell'anticipo dell'età pensionabile, sono tenuti al versamento al Fondo, di un'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente, all'1 per cento e al 2 per cento.

Art. 5
(Pensioni di invalidità specifica)

1. Gli iscritti al Fondo, appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, anche se iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, hanno diritto alla pensione di invalidità specifica alle seguenti condizioni:

a) abbiano raggiunto il trentesimo anno di età;

b) abbiano perduto la capacità di lavoro specifica nell'esercizio dell'attività professionale abituale o prevalente per infermità, difetto fisico o mentale, in modo totale e permanente;

c) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione;

d) possano far valere almeno 600 contributi giornalieri versati o accreditati, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione;

e) i contributi di cui alla lettera d) devono risultare versati per lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento dell'invalidità specifica.

2. Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abrogati.

Art. 6
(Prosecuzione volontaria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le disposizioni che regolano la disciplina della prosecuzione volontaria presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dal Fondo.

2. L'importo del contributo volontario minimo è determinato in corrispondenza delle retribuzioni medie giornaliere delle singole classi di retribuzioni da individuarsi, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposite tabelle adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le classi di retribuzioni di cui al comma 2 saranno aggiornate periodicamente in base ai medesimi criteri in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

4. Gli importi di cui al comma 2 sono adeguati in corrispondenza delle variazioni delle aliquote contributive di base vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchaia ed i superstiti gestita dal Fondo.

5. La tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abrogata.

Art. 7
(Norme transitorie e finali)

1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Le norme del presente decreto non si applicano ai calciatori ed agli allenatori di calcio di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, nonchè agli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Tabella A
(art. 1, co. 8)

Fasce di retribuzione giornaliera	*Massimale di retribuzione giornaliera imponibile*	*Giorni di contribuzione accreditati*
1.000.001 - 2.000.000	*1.000.000*	*1*
2.000.001 - 5.000.000	*2.000.000*	*2*
5.000.001 - 8.000.000	*3.000.000*	*3*
8.000.001 - 11.000.000	*4.000.000*	*4*
11.000.001 - 14.000.000	*5.000.000*	*5*
14.000.001 - 18.000.000	*6.000.000*	*6*
18.000.001 - 22.000.000	*7.000.000*	*7*
Oltre 22.000.000	*8.000.000*	*8*

Tabella B
(art. 3, co. 3)

Anni	*Lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a)*	*Lavoratori di cui all'art. 2, comma 1 lettera b)*	*Lavoratori di cui all'art. 2,comma 1 lettera c)*
1.1.1997	*1.492*	*1.492*	*1.492*
1.1.1998	*1.900*	*1.900*	*1.900*
1.1.1999	*1.900*	*2.250*	*2.250*
1.1.2000	*1.900*	*2.600*	*2.600*
1.1.2001	*1.900*	*2.600*	*2.860*
1.1.2002	*1.900*	*2.600*	*3.120*

Tabella C
(art. 4, co.2)

Decorrenza della pensione	*Uomini*	*Donne*
Dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001	*61*	*56*
Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005	*62*	*57*
Dal 1° gennaio 2006	*63*	*58*

Tabella D
(art. 4, co. 5)

- 1° gennaio 1997:	*1.200*
- 1° luglio 1998:	*1.440*
- 1° gennaio 2000:	*1.680*
- 1° luglio 2001:	*1.920*
- 1° gennaio 2003:	*2.160*
- 1° luglio 2004:	*2.400*

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— I commi 22 e 23, lettera *a)*, dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) così recitano:

«22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma secondo, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera *b)*, delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;

b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;

c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;

d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati.

23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a) prevedere, per i lavoratori di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività».

— Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante in forma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:

«Art. 1. - 1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997».

Note all'art. 1

Le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) sono le seguenti:

«3. Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità:

1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica; 3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi; 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e doppiaggio; 7) direttori d'orchestra e sostituti; 8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti; 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri».

L'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) così recita:

«Art. 24 *(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti».

2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.

4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo».

Il dispositivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996 (Elevazione al 32 per cento dell'aliquota contributiva di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS) è il seguente:

«Art. 1. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, in attuazione dell'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, già fissata per la generalità dei lavoratori nella misura del 27,57 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, è elevata al 32 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, con un conseguente aumento di 4,43 punti percentuali.

2. Lo stesso aumento di 4,43 punti percentuali si applica alle aliquote di finanziamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti stabilite per categorie per le quali le aliquote medesime risultino inferiori a quella generale di cui al comma precedente, ivi compresa l'aliquota prevista per i disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.

3. Nei casi in cui la variazione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n 88, non consenta di raggiungere per alcune categorie o settori l'aliquota aggiuntiva pari a 4,43 punti percentuali dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, a motivo della entità delle aliquote per le prestazioni temporanee soggette a variazione ovvero a causa di esclusione delle stesse, l'onere dell'aliquota residuale è posto a carico del datore di lavoro.

4. Le aliquote di cui al comma 24 dell'art 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 3-*ter* della legge 14 novembre 1992, n 438, si aggiungono a quelle di cui ai precedenti commi, secondo le norme che le disciplinano.

5. In attesa della generale revisione delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n 88, sono conseguentemente variate le singole aliquote nelle misure di seguito indicate:

a) contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi da 2,01 per cento a 1,87 per cento Per gli operai agricoli da 0,11 per cento a 0,01 per cento,

b) contributi per i trattamenti economici di maternità relativi ai rispettivi settori:

da 1,23 per cento a 0,66 per cento,
da 1,01 per cento a 0,44 per cento,
da 0,90 per cento a 0,33 per cento,
da 1,20 per cento a 0,63 per cento,
da 0,85 per cento a 0,28 per cento,
da 0,80 per cento a 0,23 per cento,
da 0,31 per cento a 0,01 per cento,

c) contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare relativi ai rispettivi settori:

da 6,20 per cento a 2,48 per cento,
da 5,00 per cento a 1,28 per cento,
da 4,15 per cento a 0,43 per cento,
da 4,00 per cento a 0,28 per cento,
da 2,75 per cento a 0,01 per cento».

«Art. 2. — Le riduzioni di cui all'art 1, comma 5, non trovano applicazione per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti».

«Art. 3. — La elevazione contributiva per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS pari a 4,43 punti percentuali non si applica ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1995».

— Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) così recita: «Nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n 2388, i quali percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a L 25.000, le imprese potranno esercitare rivalsa per la metà dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente il predetto importo».

— Il quinto comma dell'art. 2 del D.P.R n 1420/1971, è il seguente: «La retribuzione imponibile giornaliera nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali godute».

— L'art. 12 del D.P.R. n. 1420/1971, così come modificato dal presente decreto, risulta essere il seguente

«Art. 12. — L'importo annuo della pensione si determina applicando il due per cento al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima.

La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa

Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1957 ed il 1° gennaio del quinto anno anteriore a quello di decorrenza della pensione, le retribuzioni effettive in costanza di lavoro e figurative sono adeguate applicando alle singole retribuzioni giornaliere le variazioni medie annue dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, per il periodo suddetto

Qualora il numero complessivo delle giornate di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 540, la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media aritmetica delle retribuzioni risultanti dall'adeguamento delle retribuzioni corrispondenti ai contributi giornalieri esistenti, effettuato con i criteri di cui al precedente comma.

Per il periodo dal 1957 al 1969 l'indice annuo del costo della vita, di cui al precedente terzo comma, è indicato nell'allegata tabella *A*

Per la determinazione della misura delle retribuzioni anteriori al 1° gennaio 1957 e negli altri casi in cui non sia possibile accertare le retribuzioni soggette a contribuzione direttamente dai documenti in possesso dell'ente, come pure ai fini della determinazione delle retribuzioni corrispondenti ai contributi figurativi, si fa riferimento ai contributi base giornalieri, desumendo da questi le corrispondenti retribuzioni per mezzo dell'allegata tabella *B*, effettuando l'adeguamento per i periodi successivi all'entrata in vigore del presente decreto con i criteri di cui al precedente terzo comma.

Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di L 315 000 A decorrere dal 1° gennaio 1998 il predetto limite è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT

A favore dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n 2388, che possano far valere annualmente almeno 50 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o figurativi, sono accreditati di ufficio, 50 contributi giornalieri fino a raggiungere un massimo di 240 contributi giornalieri annui, comprendendo, in quest'ultimo numero, anche le contribuzioni derivanti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo da altre forme di assicurazioni sociali

Ad ogni contributo giornaliero accreditato di ufficio si attribuisce una retribuzione giornaliera pari a quella desumibile dalla media delle retribuzioni corrispondenti ai contributi effettivi e figurativi esistenti nell'anno in considerazione.

Non si procede all'accreditamento d'ufficio previsto nei commi precedenti negli anni in cui la retribuzione complessiva percepita dal lavoratore, rivalutata secondo i criteri previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo superi la retribuzione che si ottiene moltiplicando per 300 l'importo relativo al limite massimo della 26ª classe della tabella *F* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

I contributi accreditati d'ufficio a norma dei precedenti commi sono utili anche ai fini della determinazione del diritto a tutte le prestazioni ad eccezione di quelle previste dall'art 6, terzo comma, dall'art 8 e dall'art. 9, secondo comma.

L'importo delle pensioni liquidabili secondo le presenti norme non può essere inferiore a quello dei trattamenti minimi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti sempreché siano dovuti, né superiore all'importo massimo delle pensioni liquidabili dall'assicurazione medesima in corrispondenza di quaranta anni di anzianità contributiva.

Alle pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo si applica il disposto della legge 20 marzo 1968, n 369.

Per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1976 l'aliquota indicata al primo comma del presente articolo è ridotta all'1,85 per cento».

— Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 così recita: «23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo».

— Il comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 con recita: «18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi.

Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguento criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni».

— Il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente: «2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualità di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9, D.P.R: 31 dicembre 1971, n. 1420, si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, D.Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre categorie previste dal medesimo articolo».

— Il comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n 579 (attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo stabilito dal medesimo art. 2) è il seguente:

«5. Alla contribuzione, nei confronti della quale opera la deduzione fiscale di cui al comma 2, si applica:

a) ove a carico del datore di lavoro, il contributo di solidarietà di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993,

b) ove a carico del lavoratore, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento in favore della gestione pensionistica obbligatoria cui il lavoratore medesimo è iscritto; a tale contributo si applicano le disposizioni in materie di riscossione, di termini di prescrizioni e di sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza».

— L'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni dalla legge n. 2388/1952, è il seguente:

«Art. 3. — Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità.

1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica, 3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi. dialoghisti ed adattatori cinetelevisi; 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e doppiaggio; 7) direttori d'orchestra e sostituti, 8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti; 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 10) amministratori di formazioni artistiche, 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa, 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri; 15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri; 16) sarti, 17) pittori, stuccatori e formatori, 18) artieri ippici; 19) operatori di cabine, di sale cinematografiche, 20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati; 21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti, 22) calciatori ed allenatori di calcio, 23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'obbligo della iscrizione all'Ente potrà essere esteso ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal precedente comma.

Il consiglio di amministrazione può dichiarare esclusi dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente limitatamente all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alla categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attività alla iscrizione presso altro Ente».

- L'art. 11 del D.P R n 1420/1971, ora abrogato dal presente decreto, così recitava «11 Agli effetti del diritto alle prestazioni gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate all'art. 3, D.Lgs.C P S. 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nella quale hanno acquisiti maggiore anzianità assicurativa».

- - Il comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 è il seguente· «12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cu al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma·

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo».

Per il testo dell'art 12 del D P R. n. 1420/1971 si veda in nota all'art 1.

Il comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 503/1992, così recita· «4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili».

— Per il testo del comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 1

Note all'art 4

Il comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 503/1992, così recita «2 Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n 480, per i lavoratori di cui all'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 248, per il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui all'art. 209, D.P.R

29 dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai casi di cui all'art 31, legge 26 luglio 1984, n 413, per i lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n 1 al n. 14 dell'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n 2388, nonché per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n 366, ed alla legge 23 marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992».

— Il secondo comma dell'art. 9 del D P.R. n 1420/1971, modificato dal comma 7 del presente articolo, così recita «Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C P S 16 luglio 1947, n 708, il periodo assicurativo di cui alla lettera *a)* del precedente comma è ridotto ad anni trenta ed il numero dei contributi giornalieri a 1800»

— Il comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n 503/1992, è il seguente. «3. Negli altri casi, il periodo mancante per acquisire i requisiti per il pensionamento di cui al comma 1 è determinato applicando al numero degli anni mancanti secondo la disciplina dei singoli ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui alla tabella *C* allegata».

— Il comma 16 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e la tabella *A* ivi modificata, sono i seguenti.

«16. Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata tabella *A*»

«PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni	Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata
1	1
2	3
3	5
4	7
5	9
6	11
7	13
8	15
9	17
10	20
11	23
12	26
13	29
14	32
15	35»

— Gli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 1420/1971, come modificati dal presente articolo sono i seguenti:

«Art 6. — In deroga a quanto previsto dall'art. 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e nei confronti dei soli lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n 1 al n 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, i requisiti contributivi minimi richiesti per il conseguimento del diritto alle pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti, nonché per la prosecuzione volontaria sono così ridotti:

1) per la pensione d'invalidità devono risultare versati, o accreditati almeno 300 contributi giornalieri,

2) per la pensione d'invalidità devono risultare versati o accreditati almeno 300 contributi giornalieri dei quali 60 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda,

3) per la pensione ai superstiti. devono risultare soddisfatte le condizioni contributive indicate al precedente punto 1) o al precedente punto 2),

4) per la prosecuzione volontaria: devono risultare effettivamente versati almeno 60 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

[I requisiti contributivi minimi di cui al precedente comma devono riferirsi, per almeno due terzi, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo] [*Abrogato*].

I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini conseguono altresì il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 2700 contributi giornalieri oppure 900 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro di cui almeno 200 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione.

La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino.

Per le pensioni liquidate a norma del terzo comma del presente articolo, il Fondo di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, assume a proprio carico la quota di pensione sociale a partire dal mese successivo a quello in cui i pensionati raggiungono l'età per il godimento della pensione di vecchiaia o conseguono il diritto alla pensione di invalidità.

Alle pensioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dall'art 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti la disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione.

I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate al primo comma, possono essere ammessi alla contribuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a condizione che risultino effettivamente versati in loro favore, qualunque sia l'epoca del versamento almeno 300 contributi giornalieri».

«Art 9 — I lavoratori dello spettacolo hanno diritto alla pensione di anzianità privilegiata alle seguenti condizioni

a) siano trascorsi trentacinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari o categorie assimilate, i periodi di cui al quarto comma dell'art 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché quelli di cui all'articolo unico del D.P.R. 15 dicembre 1970, n 1288;

b) possano far valere almeno 6300 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro, volontari e figurativi accreditati in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, e periodi di cui al quarto comma dell'art 49 della legge 30 aprile 1969, n 153, nonché quelli di cui all'articolo unico del D.P.R. 15 dicembre 1970, n. 1288;

c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione.

Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n 1 al n 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n 708, il periodo assicurativo di cui alla lettera *a)* del precedente comma è ridotto ad anni trenta ed il numero dei contributi giornalieri a 1800

Alle pensioni liquidate a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione».

— L'art. 12 del decreto legislativo n. 503/1992 così recita.

«Art. 12. — 1. La tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è così modificata:

Quote di retribuzione eccedenti il limite (espresse in percentuale del limite stesso)	Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva
—	—
Sino al 33 per cento	1,60
Dal 33 per cento al 66 per cento	1,35
Dal 66 per cento al 90 per cento	1,10
Oltre il 90 per cento	0,90

2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti limiti se più elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. In fase di prima applicazione, qualora non siano previsti dai singoli ordinamenti limiti massimi di retribuzione pensionabile, le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 e le corrispondenti percentuali di riduzione di cui al comma 2 trovano, a decorrere dal 1° gennaio 1993, progressiva applicazione, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione più elevate, e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione predette. In ogni caso le percentuali di riduzione non possono determinare aliquote di rendimento inferiori a quelle stabilite al comma 1».

— I commi 6, 7 e 11 dell'articolo 1 della legge n. 335/1995, sono i seguenti:

«6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella *A* relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

8-10 *(Omissis).*

11 Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6».

I commi 8 e 9 dell'art 1 della legge n. 335/1995, così recitano:

«8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi».

— Per il testo del comma 12 dell'articolo 1 della legge n 335/1995, si veda in nota all'art. 3.

— I commi 20, 21 e 22 dell'art. 1 della legge n 335/1995, così recitano.

«20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete una indennità *una tantum*, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità.

21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi

22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi».

Note all'art 5

L'art. 8 del D.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal presente articolo con l'abrogazione del primo, secondo e terzo comma, risulta il seguente·

«Art. 8. L'ente ha diritto di sottoporre a visita medica gli assicurati richiedenti la pensione d'invalidità specifica per l'accertamento del requisito previsto alla lettera *b)* del primo comma. Ha altresì il diritto di sottoporre a visita medica di revisione i pensionati. In entrambi i casi il rifiuto a presentarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per denegare la pensione o per sospendere il pagamento delle rate di pensione.

La pensione di invalidità specifica decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda».

Nota all'art 6

— La tabella *F* allegata al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) ora abrogata dal presente articolo, così recitava·

«TABELLA *F*

Contributi base per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti dovuti per ogni giornata di lavoro a favore dei lavoratori dello spettacolo:

Classi di contribuzioni	Retribuzione giornaliera		Importo contributi
1ª		Fino a L 1.067	1,35
2ª	Da L 1.068	» » 1.667	1,65
3ª	» 1.668	» » 2.100	2,15
4ª	» 2 101	» » 2.517	2,50
5ª	» 2.518	» » 2.933	3,00
6ª	» 2.934	» » 3.500	3,50
7ª	» 3.501	» » 4.100	4,15
8ª	» 4.101	» » 4.717	4,85
9ª	» 4.718	» » 5.317	5,50
10ª	» 5.318	» » 5.917	6,15
11ª	» 5.918	» » 6.617	6,85
12ª	» 6 618	» » 7.350	7,50
13ª	» 7.351	» » 8.050	8,50
14ª	» 8.051	» » 8.750	9,15
15ª	» 8.751	» » 9.450	10,00
16ª	» 9.451	» » 10.150	10,85
17ª	» 10.151	» » 10.850	11,50
18ª	» 10.851	» » 11 550	12,35
19ª	» 11,551	» » 12.333	13,00
20ª	» 12.334	» » 13.200	14,00
21ª	» 13.201	» » 14.167	15,00
22ª	» 14.168	» » 15.217	16,15
23ª	» 15.218	» » 16.267	17,30
24ª	» 16.268	» » 17.483	18,50
25ª	» 17.484	» » 18.883	20,00
26ª	» 18 884	» » 20.300	21,50
27ª	» 20.301	» » 21.683	23,00
28ª	» 21.684	» » 23.083	24,65
29ª	» 23 084	» » 24.483	26.30
30ª	» 24.484	» » 26.033	28,00
31ª	» 26.034	» » 27.383	29,65
32ª	» 27,584	» » 29.133	31.35
33ª	» 29.134	» » 30.700	33,00
34ª	» 30.701	» » 32.250	34,65
35ª	» 32.251	» » 33.800	36,35
36ª	» 33 801	» » 35.350	38,00
37ª	» 35.351	» » 36.917	39,65
38ª	» 36.918	» » 38.467	41,50
39ª	» 38.468	» » 40.017	43,35
40ª	» 40.018	» » 45.000	46,75
41ª	» 45.001	» » 50.000	52,25
42ª	» 50.001	» » 75.000	68,75
43ª	» 75.001	» » 100.000	96,25
44ª	» 100.001	» » 125.000	123,75
45ª	» 125.001	» » 150.000	151,25
46ª	» 150.001	» » 175.000	178,75
47ª	» 175.001	» » 200.000	206,25
48ª	» 200.001	» » 250.000	247,50
49ª	» 250.001	» » 300.000	302,50
50ª	Oltre L. 300.000		357,50».

Note all'art 7

— Il testo della legge 14 giugno 1973, n. 366 (Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1973, n. 173.

— Il testo della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 1981, n. 68.

97G0225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1997.

Conferimento delle decorazioni della «Stella al merito del lavoro» per l'anno 1997 a lavoratori italiani residenti all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»;

Sentita la commissione di cui all'art. 9 della citata legge;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella del merito di lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

1) Asta Ignazio - SCA Packaging Benelux B.V. - Eerbeek (Paesi Bassi);

2) Bellucci Giuseppe - Ditta W.O.T. - Oldenzaal (Paesi Bassi);

3) Bena Romeo - Mon Logis Cooperative d'Habitation Neuchatel (Svizzera);

4) Brusa Walter - Cicicam Revor C. Dc Comp.de l'Ind.Horl - La Chaux De Fonds (Svizzera);

5) Bussino Elvio - Agros S.A. - San Juan (Argentina);

6) Cassano Salvatore - Bouvard Roger Edilizia - Bourg En Bresse (Francia);

7) Chiaradia Mario - Coop. Basel Liestal Fricktal - Munchestein (Svizzera);

8) Ciriello Umberto - Royal Talens B.V. - Apeldoorn (Paesi Bassi);

9) Ciucci Giuseppe Flavio - Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.S. - Izmir (Turchia);

10) Dall'Olio Silvano - Akzo Nobel Fibres B.V. - Ede (Paesi Bassi);

11) D'Aloisio Gabriele - Rene Clemenson & Figli - Lignieres (Svizzera);

12) De Gaetani Niceta Luciano - Clemessy - Mulhouse Cedex (Francia);

13) De Lise Gavino - Agip SH. CO. - Addis Abeba (Etiopia);

14) De Martin Elio - Fabriques De Tabac Reunies S.A. - Neuchatel (Svizzera);

15) De Mattheis Donato - Ford Werke AG. - Koln (Germania);

16) Di Berardino Claudio - Tranfield PTY LTD - Sydney NSW 2000 (Australia);

17) Di Rosa Franzo - Sca Packaging Benelux B.V. - Eerbeek (Paesi Bassi);

18) Dragone Cosima - Maison Gans Ruedin S.A. - Neuchatel (Svizzera);

19) Fallarino Vincenzo - British Rail Southern - Londra (Gran Bretagna);

20) Falzi Francesco - Bally France S.A. - Chambery (Francia);

21) Ferrise Giuseppe - Ditta Cachard - Modane (Francia);

22) Forte Vincenzo - Bayard S.A. - Saint Chamond (Francia);

23) Fossati Antonio - Banca Sudameris - Assunzione (Paraguay);

24) Galassi Camillo - Max Pfister Bauburo AG. - St. Gallen (Svizzera);

25) Gallarini Franco - Consorzio Ieco-Elc - Assunzione (Paraguay);

26) Gasperina Naina Luciano - VAC Rene Junod S.A. - La Chaux De Fonds (Svizzera);

27) Gesa Pietro - S. Facchinetti S.A. - Neuchatel (Svizzera);

28) Giardullo Antonio - Ford Werke AG. - Koln (Germania);

29) Gueli Innocenzo Candido - Olivetti S.A. - Braamfontein-Johannesburg (Sud Africa);

30) Guerra Francesco - Entreprise Oliva S.A. - Modane (Francia);

31) Lo Forte Rosario Pietro - Radio Libertador - Mendoza (Argentina);

32) Lombardo Rosa - Scuola Ital. Vittorio Montiglio - Santiago (Cile);

33) Maggio Donato - Torno S.p.a. - Assunzione (Paraguay);

34) Mascia Emanuele - Papeteries Matussiere e Forest S.A. - Meylan (Francia);

35) Minasso Guido - Ferrero OHGMBH - Stadtallendorf (Germania);

36) Miorin Italo - Seymours Limited - Jersey C.I. (Gran Bretagna);

37) Mondaini Sergio - Edco Engeneering S.A. - Couvert (Svizzera);

38) Nepite Francesco Mario - A.N.A.P. Organizzazione Agricola - Guantanamo (Cuba);

39) Paolilli Gaetano - Cockerill Sambre S.A. - Ougree (Belgio);

40) Pavani Remo Romano - Voumard Machines CO. S.A. - La Chaux De Fonds (Svizzera);

41) Pelaratti Pietro - Nouvelle Lemania S.A. - L'Orient - Losanna- (Svizzera);

42) Pernigotto Augusto - Opel AG. - Russelsheim (Germania);

43) Pignato Salvatore - Sca Packaging Benelux B.V. - Eerbeek (Paesi Bassi);

44) Positano Aniello - Royal Talens B.V. - Apeldoorn (Paesi Bassi);

45) Putzu Efisio Raffaele - Lawson Mardon Packaging - Zutphen (Paesi Bassi);

46) Raguzzi Albino - C.M.S. Braillon S.A. - Sainte-Helene-Du-Lac (Francia);

47) Ricca Claudio - Hotel Equatorial - Shanghai (Repubblica Popolare Cinese);

48) Rubiu Raffaele - Basf AG. - Luswigshafen Am Rhein Germania);

49) Schena Carmine Pasquale - Kiburz e Cie S.A. - Neuchatel (Svizzera);

50) Tomat Gioacchino - Solico Liegeoise De Constructions S.A. - Liegi (Belgio);

51) Toson Livio - Ferrero OHGMBH - Stadtallendorf (Germania);

52) Tumminaro Giuseppe - Azienda Com. Elettricità Acqua e Gas - Monaco (Germania);

53) Valentino Giovanni - Bereziat S. a r.l. - Le Potay - Meillonnas (Francia);

54) Volpe Giuseppe - Deutsche Bahn AG. - Krefeld (Germania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblicliana.

Roma, addì 30 aprile 1997

SCÀLFARO

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

97A4989

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1997.

Conferimento delle decorazioni della «Stella al merito del lavoro» per l'anno 1997 a lavoratori italiani residenti nel territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»;

Sentita la commissione di cui all'art. 9 della citata legge n. 143/1992;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella del merito di lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

Blanc Bruno - Ilva S.p.a. - Aosta;

Ferrazzi Aurelio Enrico - Cariplo Esatri - Gallarate;

Pierini Pier Paolo - Enel S.p.a. - Aosta;

Plat Giuseppe - Ilva S.p.a. - Aosta;

Adobati Mario - Banca Popolare di Novara Soc. coop. r.l. - Novara;

Aimo Matteo - Michelin Italiana S.p.a. - Torino;

Algostino Giacomo - Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Ambrosetti Mario - Frattini S.p.a. - Bellinzago Novarese;

Andrione Giuseppe - Michelin Italiana S.p.a. - Torino;

Arminchiardi Eugenio - Ozella S.p.a. - San Maurizio Canavese;

Autigna Giuseppe - Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Balma Giuseppe - Saiag Industria S.p.a. - Ciriè;

Bardone Mario - Unicem S.p.a. - Casale Monferrato;

Battaglio Maria Vittoria - Ferrero S.p.a. - Alba;

Bellati Carlo - Banca C.R.T. S.p.a. - Torino;

Bergamo Gaetano - Soc. Reale Mutua di Assicurazioni - Torino;

Bertolina Franco - Telecom Italia S.p.a. - Torino;

Bertolini Giordano - Gate S.p.a. - Asti;

Bigotti Bruno - Enel S.p.a. - Torino;

Bionda Italo - Enel S.p.a. - Torino;

Blundo Nicola - Ferrero S.p.a. - Alba;

Bonino Carlo - Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. - Torino;

Borello Giorgio - Enel S.p.a. - Torino;

Bosco Sergio - Enel S.p.a. - Torino;

Brisca Pierfranco - Credito Italiano S.p.a. - Biella;

Brugo Rosa - Fip S.p.a. - Romagnano Sesia;

Caneparo Giovanni - Banca Nazionale Lavoro S.p.a. - Torino;

Capellaro Giovanni - Olivetti & C. S.p.a. - Ivrea;

Cavigiolo Angelo - Az. Agricola Castello - Trino di Robella;

Cena Gianfranco - Fiat Avio S.p.a. - Torino;

Coletti Giampaolo - Ferrero S.p.a. - Alba;

Colonna Ferdinando - Fiamca S.p.a. - Torino;

Conti Giovanni - Iveco S.p.a. - Torino;

Costantino Piero - Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Da Pont Giorgio - Alenia S.p.a. - Torino;

Dellanoce Secondo - Ferrero S.p.a. - Alba;

Dominietto Gisella - Argus S.r.l. - Torino;

Dotta Pier Angelo - Alenia S.p.a. - Torino;

Fornatto Ezio - Centro Ricerche Fiat S.p.a. - Orbassano;

Gallo Adriana - Ferrero S.p.a. - Alba;

Gamerro Giancarlo - Magneti Marelli S.p.a. - Torino;

Garavello Francesco - F.lli Buzzi S.p.a. - Casale Monferrato;

Germano Giancarlo - Gruppo Vestebene S.p.a. - Alba;

Ghia Renzo - Ferrero S.p.a. - Alba;

Giriodi di Monastero Filippo - Soc. Reale Mutua di Assicurazioni - Torino;

Giurina Marcello - Lep Albarelli S.p.a. - Rivalta Torinese;

Gritella Giovanni - Enel S.p.a. - Torino;

Impinna Claudio - Michelin Italiana S.p.a. - Spinetta Marengo;

Landi Olimpia - Fiat Ferroviaria S.p.a. - Savigliano;

Lucotti Fulvio - Banca C.R. Asti S.p.a. - Asti;

Marchetti Auro - Compagnia Generale Trattori S.p.a. - Vercelli;

Marchetti Elda - Annaratone & C. S.n.c. - Valenza;

Mattioli Bruno - Enel S.p.a. - Torino;

Mencucci Orazio - Fiat Avio S.p.a. - Torino;

Milano Sergio - Enel S.p.a. - Torino;

Milic Giovanna - Miroglio Tessile S.p.a. - Alba;

Moro Roberto - Gefit S.r.l. - Alessandria;

Musso Giovanni - Enel S.p.a. - Torino;

Negro Franco - Dea-Brown e Sharpe S.p.a. - Moncalieri;

Novara Carlo - Fiat Avio S.p.a. - Torino;

Padulazzi Mario - Enel S.p.a. - Torino;

Paffoni Graziano - Tessitura di Crevacuore S.p.a. - Borgosesia;

Pappalardo Ignazio Ettore - Teksid S.p.a. - Torino;

Paracchini Giovanni - Siai Marchetti S.r.l. - Sesto Calende;

Passuello Ottavino - Ruscalla geom. Delio S.p.a. - Asti;

Patelli Giovanna Maria - Telecom Italia S.p.a. - Torino;

Pernice Giuseppe - Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.a. - Alessandria;

Pramaggiore Luigi - Fiat Avio S.p.a. - Torino;

Preti Franco - Sarpom S.p.a. - Trecate;

Quirighetti Luciano - Fiat Ferroviaria S.p.a. - Torino;

Rabino Andrea - Ferrero S.p.a. - Alba;

Reinaudo Giuseppe - Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Roletti Maria Angela - Ferrero S.p.a. - Alba;

Rolle Michele - Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Rosati Armando - Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Rossi Alessandro - Gefit S.r.l. - Alessandria;

Ruffinatto Adriano - San Paolo S.p.a. - Torino;

Scarfì Saverio - Iveco S.p.a. - Torino;

Schiavi Luciano - Stell S.r.l. - Grugliasco;

Sovilla Pergentino Vittorio - Iveco S.p.a. - Torino;

Springolo Giovanni - Alenia S.p.a. - Torino;

Stroppiana Carlo - Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Valz-Matté Franco - Beta S.p.a. - Verrone;

Venturino Luisa - Apsaci-Assoc Piemontese Spedizionieri - Torino;

Vignola Carla - Compagnia Generale Trattori S.p.a. - Vercelli;

Zanini Francesco - San Paolo S.p.a. - Torino;

Albique Alberto Pietro - Dow Italia S.p.a. - Milano;

Alcerni Badin Giovanni - Fiat Auto S.p.a. - Arese;

Allegri Angelo - Simi S.p.a. - Cormano;

Angiolini Lucio - Bragonzi S.p.a. - Lonate Pozzolo;

Arbuffo Mario - Credito Italiano S.p.a. - Milano;

Artusi Giuseppe - Colombo Filippetti - Casirate D'Adda;

Baccetti Baccio Giuseppe - Italtel S.p.a. - Cassina de' Pecchi;

Baga Maria Giuseppina - Manifatture Cerruti S.n.c. - Turbigo;

Banfi Angelo - Unione Commercio Turismo Servizi - Milano;

Barcella Giuseppe - Fontana Luigi S.p.a. - Veduggio;

Beolchi Pierluigi - Fiar S.p.a. - Milano;

Bertoli Giovannino - Az. Agr. Pattonieri - Cumignano;

Bertona Adriano Carlo - Soc. Generale Industria Magnesia - Angera;

Bettinzoli Bruno - Sia S.p.a. - Brescia;

Bettinzoli Pietro - Ori Martin S.p.a. - Brescia;

Bocconcello Arrigo - Alleanza Assicurazioni S.p.a. - Milano;

Bolometti Francesco - Fiat Auto S.p.a. - Arese;

Bonacossa Enrico - Om G. Strada S.p.a. - Abbiategrasso;

Bonetta Giacomo - Unichema Italia S.p.a. - Cremona;

Bonfanti Luigi - Airoldi & C. S.p.a. - Lecco;

Bontempi Mario - Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - Milano;

Boscaglia Oreste - Torielli S.p.a. - Vigevano;

Bosetti Luigi - Milano Assicurazioni S.p.a. - Milano;

Bravo Carlo - Az. Agr. Camilla S.a.s. - Gottolengo;

Budelli Vittorino Carlo - Mazzucchelli Vinyes S.r.l. - Castiglione Olona;

Bulla Angelo - Az. Agr. Sangiacomo e Franchi - Brescia;

Butti Marialuisa - Telecom Italia S.p.a. - Milano;

Campanella Ermen - Omefa S.p.a. - Albino;

Candiani Felice - Autorimessa Italia & C. - Sesto San Giovanni;

Caspani Marisa - Ivm S.p.a. - Lissone;

Cattaneo Gian Antonio - Tubettificio Europeo S.p.a. - Lecco;

Cattaneo Laura Anna - Robur S.p.a. - Verdellino;

Cavalleri Francesca Santina - M.T. Frigeni - Orio al Serio;

Cavallotti Giuseppe - Banca Regionale Europea S.p.a. - Pavia;

Celli Marco - Iveco Fiat S.p.a. - Brescia;

Checchi Mario Luigi - Molino Fiocchi Carlo S.p.a. - S. Giuliano Milanese;

Chiesa Angela - Balma Capoduri S.p.a. - Voghera;

Ciapparelli Giorgio - Banca di Legnano S.p.a. - Legnano;

Ciceri Antonio - Scuderia Kikka S.a.s. - Bienno;

Ciceri Gian Battista - Agrati S.p.a. - Veduggio Con Colzano;

Colledani Pietro - Protti S.p.a. - Cornaredo;

Colombo Enrico - S. Johnson S.p.a. - Milano;

Conti Gianfranco - GE Information Services S.p.a. - Milano;

Conticini Giovanni Gualberto - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Milano;

Corbetta Aldo - Coop. Edile Lombarda - Saronno;

Corsini Roberto - Magneti Marelli Climatizzazione S.r.l. - Poirino;

Costantini Antonio - Sisme S.p.a. - Olgiate Comasco;

Crippa Virginio Felice - Agrati S.p.a. - Veduggio Con Colzano;

Damese Giovanni - Artsana S.p.a. - Casnate con Bernate;

Damasco Clementina - Chimifoto Ornano CPAC Italia S.r.l. - Milano;

D'Amato Antonino - Spea Ingegneria Europea S.p.a. - Milano;

De Camilli Franco Fausto - Sisme S.p.a. - Olgiate Comasco;

Dell'Aera Maria Addolorata - Osram S.p.a. - Milano;

Dell'Era Cesarina - Vulcania S.r.l. - Lecco;

Fabbri Gianni - Ilva S.p.a. - Novi Ligure;

Falabretti Mario - Gewiss S.p.a. - Cenate Sotto;

Ferla Luigi - Arredamenti Villa - Pandino;

Ferri Roberto - Fiat Auto S.p.a. - Arese;

Filippi Lino - Az. Agr. S. Govanni - Roncoferraro;

Fino Mario - Soc. Autostrade S.p.a. - Roma;

Flora Elda - Iveco Fiat S.p.a. - Brescia;

Foglia Giuseppe - Augusta S.p.a. - Cascina Costa di Samarate;

Frattini Proietizio - Ponte Nossa S.p.a. - Ponte Nossa;

Gandolfi Enos - Bondioli e Pavesi S.p.a. - Suzzara;

Garavaglia Attilio - Augusta S.p.a. - Cascina Costa di Samarate;

Garavaglia Cesare - Telecom Italia S.p.a. - Milano;

Garulli Augusto - Electrolux Zanussi Vending S.p.a. - Valbrembo;

Giacobbi Mauro - Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. - Vicenza;

Giani Carlo - Pomini S.p.a. - Castellanza;

Giavarini Andrea - Italtel S.p.a. - Cassina de' Pecchi;

Glisenti Lodovico - Az. Agr. Novello Cavazza - Roma;

Grandi Germano - Bracco S.p.a. - Milano;

Grasso Gaetano - Nestlè - Cornaredo;

Greppi Emanuele - C. Raimondi S.p.a. - Legnano;

Grisoni Enrico - W Usap S.r.l. - Fino Mornasco;

Lamera Mario - Lati S.p.a. - Vedano Olona;

Lamioni Marcello - Montedison S.p.a. - Milano;

Lampreda Emilio - Feg S.a.s. - Giussano;

Lampugnani Anna Maria - Anselmi S.r.l. - S. Vittore Olona;

Lampugnani Gianfranco - ABB S.p.a. - Vittuone;

Lanfredi Guerrino - Save S.n.c. - Ostiglia;

Lena Riccardo - Associazione Artigiani di Bergamo - Bergamo;

Lonati Marisa - Protti S.p.a. - Cornaredo;

Lorenzi Giovanni - Lonza S.p.a. - Scanzorosciate;

Lorenzi Maurizio - Hartman e Braun S.p.a. - Pero;

Malesci Baccani Franco - Bracco S.p.a. - Milano;

Mantovani Cesarina - Zyma S.p.a. - Saronno;

Maraschi Giovanni - Autostrade Serravalle S.p.a. - Milano;

Marchi Giuseppe - ATM - Milano;

Marco Nereo - Industria Tessile Lariana S.a.s. - Como;

Marelli Angelo - Enel S.p.a. - Milano;

Mariani Gaetano Antonio - Fiat Auto S.p.a. - Arese;

Mariani Giovanni - Augusta S.p.a. - Cascina Costa di Samarate;

Marini Giovanni - Iveco S.p.a. - Brescia;

Marsilio Davide - Electrolux Zanussi S.p.a. - Solaro;

Martinotti Fiorentino - Brambati S.p.a. - Voghera;

Mazzoleni Edoardo - Icro Didone S.p.a. - Bolgare;

Merusi Lucio - Associazione Industriali - Cremona;

Monaco Giovanni - Enel S.p.a. - Milano;

Montani Mario - Beco S.r.l. - Lecco;

Motta Fulvio - Cademartori S.p.a. - Introbio;

Napoletano Francesco - Condea Augusta S.p.a. - Milano;

Natali Marisa - La Rinascente S.p.a. - Milano;

Palumbo Benito - Soc. Industriale Accumulatori - EXIDE - Romano di Lombardia;

Panunzio Saverio Servizio Mostre e Pubblicità - Trezzano Sul Naviglio;

Panzi Luigi - Az. Agr. Pasquali - Torre Picenardi;

Paraluppi Angiolino - Istituto Superiore Lattiero Caseario - Mantova;

Parmigiani Davide - Telecom Italia S.p.a. - Milano;

Pasquini Lino - Laben S.p.a. - Vimodrone;

Pastorelli Giovanni - Lobo S.p.a. - Cornaredo;

Pavarin Silvio Achille - Ignis S.p.a. - Varese;

Pedersoli Giancarlo - Metal Fra S.r.l. - Gianico;

Pediconi Renato - Pharmacia & Upjohn S.p.a. - Ascoli Piceno;

Pedraglio Renato - Ist. San Paolo di Torino S.p.a. - Como;

Pesce Eliana - Telecom Italia S.p.a. - Milano;

Più Carmelo - Iveco Fiat S.p.a. - Brescia;

Poltronieri Maria - Vela Serravalle S.r.l. - Serravalle a Po;

Prandi Franco - La Leale S.c. a r.l. - Roncoferraro;

Puricelli Sergio - IBM Semea S.p.a. - Milano;

Ramella Giuseppe - Esso Italiana S.p.a. - Roma;

Ratti Antonio - F.lli Mauri S.r.l. - Garlate;

Raucci Alberto - Società Industriale Cremonese - Sicrem S.p.a. - Pizzighettone;

Rigatti Elio - Graepel Italiana S.p.a. - Sabbioneta;

Rinaldo Atto - IBM Semea S.p.a. - Segrate;

Ripamonti Enrico - Firema Trasporti S.p.a. - Sesto San Giovanni;

Ruffo Anna Ines - G. e F. Chiesa - Milano;

Russo Saverio Giorgio - Gabetti Holding S.p.a. - Milano;

Sacchi Bruno - Consorzio Agrario Provinciale - Soc. Coop. a r.l. - Mantova;

Sala Franco - G. Figini S.n.c. - Seveso;

Savio Luciano - Sideridraulic System S.p.a. - Cellatica;

Scagliotti Pier Giuseppe - Gewiss S.p.a. - Cenate Sotto;

Scardilli Umberto - Prescav S.p.a. - S. Martino Siccomario;

Seveso Alessandro - Falck S.p.a. - Sesto San Giovanni;

Schiavini Pierluigi - Iveco Aifo S.p.a. - Pregnan Milanese;

Signorini Erminio - Rotocalcografica Italiana S.p.a. - Cinisello Balsamo;

Speronello Giancarlo - Siemens S.p.a. - Milano;

Tauro Angiolina - Electrolux Zanussi S.p.a. - Solaro;

Tempo Paolo - Brigatti S.a.s. - Milano;

Tenconi Elda - Resine Adamoli S.p.a. - Carnago;

Testa Giuseppina Enel S.p.a. - Novara;

Testa Renzo Carlo - S.P.M. S.r.l. - Bergamo;

Timo Francesco Saverio - Ania - Milano;

Tomasi Paolo Mario - Automobilistica Perego - Tirano;

Tortelli Aldino - Az. Agr. Linetti - Lograto;

Trezzi Carla - Brianza Plastica S.p.a. - Carate Brianza;

Turconi Renato - IBM Semea S.p.a. - Segrate;

Velli Danillo - Az. Agr. Pasquali - Torre de' Picenardi;

Venturini Giovanni - Stamperia di Camerlata - Como;

Villa Stefano - Walter Usap S.r.l. - Fino Mornasco;

Vismara Gianni - Italtel Sistemi S.p.a. - Milano;

Vitangeli Domenico - Lati S.p.a. - Vedano Olona;

Zanchi Claudio - Balma Capoduri e C. S.p.a. - Voghera;

Zanettini Renato - IBM - Segrate;

Zinni Giulio - Fervet S.p.a. - Bergamo;

Ziosi Bruno - Az. Agr. Pongiluppi - Schivenoglia;

Fallo Mario - Sait - Trento;

Bassi Armando - Zobele S.p.a. - Trento;

Bertagnolli Renzo - Dorigoni S.p.a. - Trento;

Bommartini Ruggero - Cartiere del Garda S.p.a. - Riva del Garda;

Condini Claudio - Menestrina Luigi di Giuseppe Menestrina S.a.s. - Trento;

De Scopoli Giovanna - Assoc. Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento - Trento;

Milone Dario - Maffei S.p.a. - Trento;

Moiola Lino - Ingersoll Rand Italiana S.p.a. - Arco;

Poli Gino - Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. - Trento;

Valentini Marco - Telecom Italia S.p.a. - Tione;

Armanini Adriano - Banca Trento e Bolzano S.p.a. - Bolzano;

Arnaldi Flavio - Azienda Energetica Consorziale - Bolzano;

Baratieri Giuseppe - Telecom Italia S.p.a. - Bolzano;

Berger Karl - Euroform W S.a.s. - Bolzano;

Holzl Reinhard - Zuegg GMBH S.r.l. - Bolzano;

Muhlsteiger Kurt - Mobil Rot S.r.l. - Bolzano;

Pechlaner Hermann - Torggler Chimica S.p.a. - Merano;

Semola Tarcisio - Colleoni Ambrosioni S.r.l. - Brunico;

Weger Hermann - Hobag AG S.p.a. - Campo Tures;

Winkler Ferdinand - Coop. Produttori Sementi ed Ortaggi Soc. Coop. a r.l. - Vall'Isarco;

Aggujaro Pierandrea - Alfa Acciai - Brescia;

Amadio Giuseppe - Otlav S.p.a. - Sarano S. Lucia di Piave;

Bagarotti Bruno - Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - Vicenza;

Basso Antonio - Magazzini Oviesse S.p.a. - Mestre;

Baiocco Roberto - Osram S.p.a. - Milano;

Battaglia Giancarlo - Artedil S.r.l. - Venezia;

Benoni Luciano - Arredamenti F.lli Pezzoli S.r.l. - Verona;

Bertin Silvio - Magrini Galileo S.p.a. - Battaglia Terme;

Biasi Fioravante - Bit S.p.a. - Cordignano;

Biasin Arturo - Enel S.p.a. - Venezia;

Bighetti Arrigo - Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. - Torri di Quartesolo;

Boaretto Armando - C.O.F.A. Soc. Coop. r.l. - Saonara;

Boggian Giancarlo - Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. - Padova;

Bonariol Giovanni - Cassol S.r.l. - Santa Giustina;

Boni Giancarlo - Enichen S.p.a. - Ferrara;

Bordignon Fiorello - Cartiere Burgo S.p.a. - Mignagola di Carbonera;

Bortot Aldo - Coop. Popolare di Consumo S.r.l. - Sedico;

Bresolin Roberto - Panfido & C. S.r.l. - Venezia;

Caberlotto Amedeo - Marelli Motori S.p.a. - Arzignano;

Canalis Gino - Cassa di Risparmio di Venezia S.p.a. - Venezia;

Castegini Gianfranco - Officine Ferroviarie Veronesi S.p.a. - Verona;

Cesaro Mario - Sacchettificio Naz. G. Corazza S.p.a. - Ponte S. Nicolò;

Chini Anna Maria - LRP Lariplast S.r.l. - Cornedo Vicentino;

Colleoni Luciano - Ascom - Treviso;

Corato Mario - Cantine dei Colli Berici - Lonigo;

Cornetto Bruno - Antonio Morassutti S.r.l. - Padova;

Crippa Roberto - De Pretto-Escher wyss S.r.l . - Schio;

Culetto Aureliano - Acciaierie Valbruna S.r.l. - Vicenza;

Dal Prà Ivo - Enel S.p.a. - Venezia;

Dal Secco Virgilio - Banca Popolare Asolo e Montebelluna - Montebelluna;

Ferrian Loris - Ancap S.p.a. - Sommacampagna;

Filoso Attilio - Falegnameria Strapazzon Luigi - Pedavena;

Fior Luigi - AM Arredamenti Menegotto S.n.c. - Castelfranco Veneto;

Franchin Enzo - Torcitura Vittorio maule S.p.a. - Villaganzerla;

Franco Aldo - Trisped S.r.l. - Verona;

Frigo Vittorino - Symbol S.p.a. - Parona;

Fusato Libero - ACTV - Venezia;

Gaz Giuliano - Mobili Vigne S.n.c. - Sospirolo;

Gonella Aldo - Impr. Costruz. G. Maltauro S.p.a. - Vicenza;

Graser Armando - Cantina Soc. dei Colli Vicentini Soc. Coop. r.l. - Montecchio Maggiore;

Kamenar Giuseppe - Ciga Hotels Italia S.p.a. - Milano;

La Rosa Salvatore - Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. - Roma;

Linossi Armando - Pasticceria Garbuio S.n.c. - Feltre;

Luccon Bruno - Deon Ernesto S.n.c. - Sedico;

Lunardi Giorgio - C.V.C. S.r.l. - Sommacampagna;

Maeran Andrea - Cassol S.r.l. - S. Giustina;

Magrin Rinaldo - Soico Sud S.p.a. - Venezia;

Manni Mario - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. - Alte di Montecchio Maggiore;

Mansoldo Alessandro - Cantina Sociale di Soave Soc. Coop. a r.l. - Soave;

Mantovani Guerrino - Banca di Credito Cooperativo della Cattedrale di Adria - Adria;

Marchetto Flavio - Marelli Motori S.p.a. - Arzignano;

Maroso Giuseppe - Vimar S.r.l. - Marostica;

Mazzocco Gianfranco - R.B.L. Riello Bruciatori Legnago S.p.a. - Legnago;

Menegazzi Fausto Natalino - Tiberghien Manifattura Tessile S.r.l. - Verona;

Michelotto Giorgio - Firema Trasporti S.p.a. - Padova;

Mion Bruno - Berengo S.p.a. - Venezia;

Monti Cavaler Fulvio - FM Occhialeria S.r.l. - Domegge di Cadore;

Nicolai Rolando - Feltrificio Veneto S.p.a. - Venezia Marghera;

Orsolini Galdino - Enel S.p.a. - Torino;

Ottavian Dino - Electrolux Zanussi Grandi Impianti S.p.a. - Pordenone;

Padrin Livio - Industria Tipolitografica Palladio S.p.a. - Dueville;

Pais Mario - Assicurazioni Generali S.p.a. - Mogliano Veneto;

Pandrin Alberto - Officine Aeronavali Venezia S.p.a. - Tessera Venezia;

Piva Sergio - Consorzio Agrario Interprovinciale Treviso e Belluno - Treviso;

Piazzola Mario Agostino - Veronesi Finanziaria S.p.a. - Quinto;

Poloni Giorgio - Trevisan & Girardini S.p.a. - Vicenza;

Righetti Gastone - Idrotermici S.p.a. - Padova:

Romio Orfeo - Atesina S.p.a. - Ronco all'Adige;

Sandre Adriano - Electrolux Zanussi Grandi Impianti S.p.a. - Conegliano;

Scarabello Roberta - Ascom - Treviso;

Semenzato Emilio - Enichen S.p.a. - Venezia Marghera;

Sfriso Federico - Firema Trasporti S.p.a. - Padova;

Solito Lorenzino Biondan S.r.l. - Montorio;

Speronello Amorino - Esso Italiana S.p.a. - Porto Marghera;

Tessari Carlo - F.lli Pasqua S.p.a. - Verona;

Toffanin Gianni - Officine Giuseppe Sordina S.p.a. - Padova;

Tomat Bruno - Enel S.p.a. - Venezia;

Tranquillin Alberico - Cassamarca S.p.a. - Treviso;

Vacilotto Claudio - Lanificio di Nervesa della Battaglia S.p.a. - Nervesa della Battaglia;

Vianelli Diomiro - Enel S.p.a. - Venezia;

Zago Guglielmo - Az. Generale Servizi Municipalizzati - Verona;

Zamuner Vittorio - Banca di Credito Cooperativo - Monastier;

Zanoni Walter - Impr. Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.a. - Vicenza;

Zasio Agostino - Dolomiti Bus - Belluno;

Zattra Tarcisio - Omera S.r.l. - Schio;

Zuffellato Giselda - Acciaierie Valbruna S.r.l. - Vicenza;

Bernardis Ermanno - Gianfranco Bigot S.p.a. - Mariano del Friuli;

Buzzi Ambledo - Acciaierie Wissenfels S.p.a. - Fusine di Valromana;

Catalanotti Nicolò - Assicurazioni Generali S.p.a. - Trieste;

Cesen Giorgio - Giuseppe Godina S.r.l. - Trieste;

Di Daniel Pierluigi - Off. Aeronavali Venezia S.p.a. - Tessera Venezia;

Furlani Mario - Az. Municipalizzate - Gorizia;

Gava Pietro - Electrolux Zanussi S.p.a. - Pordenone;

Gleria Annamaria - Lloyd Adriatico S.p.a. - Trieste;

Lucchetta Silvio - Electrolux Zanussi S.p.a. - Pordenone;

Meret Giosuè - Electrolux Zanussi S.p.a. - Pordenone;

Miele Vittorio - Enel S.p.a. - Vittorio Veneto;

Muzzolini Giuseppe - Banca Credito Coop. Manzano - Soc. Coop. a r.l. - Manzano;

Nadalini Leo - Savio Macch. Tessili - Pordenone;

Piva Italo - Par. Mec. S.p.a. - Pordenone;

Ramani Paolo - Ansaldo Industria S.p.a. - Monfalcone;

Tedeschi Carlo - Telecom Italia S.p.a. - Trieste;

Tessarin Aldo - Ind. Chimiche Caffaro S.p.a. - Torviscosa;

Tomasi Giuseppe - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Trieste;

Trombetta Antonio - Adriaplast S.p.a. - Monfalcone;

Viatori Sergio - Telecom Italia S.p.a. - Trieste;

Vidoni Pietro - Meteor C.A.E. S.p.a. - Ronchi dei Legionari;

Virgilio Cesare - Az. Agricola S. Giorgio S.p.a. - Trieste;

Volcic Claudio - Delicia S.p.a. - Gorizia;

Alberti Mara - Damonte Costruzioni S.p.a. - Savona;

Armanino Giorgio - Italimpianti S.p.a. - Genova;

Aste Giuseppe - Elsag Bailey S.p.a. - Genova;

Baglietto Piero - Nuova Magrini Galileo S.p.a. - Savona;

Barabesi Mario - Eurocompositi S.r.l - La Spezia;

Battilani Mario - Ocean S.p.a. - La Spezia;

Birga Giulio - Enel S.p.a. - La Spezia;

Cabella Giovanni - Telecom Italia S.p.a. - Genova;

De Benedetti Franco - Elsag Bailey Process Automation S.p.a. - Genova;

Fazzi Giulio - Uap Italiana S.p.a. - Genova;

Frumento Giuseppe - Giglio Bagnara S.p.a. - Genova;

Gaggero Aldo - Grandi Motori Trieste S.p.a. - Genova;

Gaggero Vanda - Controlli S.p.a. - Genova;

Gaggini Secondo - Centrale del Latte S.r.l. - Genova;

Germi Franco - Oto Melara S.p.a. - La Spezia;

Giribaldi Raffaele - Cabur S.r.l. - Savona;

Grosso Sergio - Imation S.p.a. - Savona;

Lagomarsino Gianluigi - Sestri Cantiere Navale S.p.a. - Genova;

Leone Giuseppe - Hotel Astoria West End - Soc. Itea S.r.l. - Imperia;

Malfatto Giovanni - Banca Commerciale Italiana S.p.a. - Genova;

Marrassini Mauro - Fabbrica Italiana Tubi S.p.a. - Sestri Levante;

Micheletti Antonia - Rimorchiatori Riuniti S.r.l. - Genova;

Placidi Renato - 3M Italia S.p.a. - Ferrania;

Ponassi Sergio - Comafrica S.p.a. - Genova;

Risso Rinaldo - Medicai Sistems S.p.a. - Genova;

Roggero Federico - «Esercizi Gino» S.r.l. - Genova;

Romano Vincenzo - Ifap - Iri Consortile P.A. in liquidazione - Roma;

Rossi Silvana - Ottavio Novella S.p.a. - Genova;

Scala Arturo - Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.a. - Genova;

Tomatis Renzo - Banca Carige S.p.a. - Genova;

Urban Aurora - Fratelli Carli S.p.a. - Imperia;

Alberici Vilmar - Vetreria Parmense Bormioli Rocco S.p.a. - Parma;

Alboresi Maria - Consorzio Granterre Soc. Coop. a r.l - Modena;

Balboni Giovanni - Montell Italia S.p.a. - Ferrara;

Balduzzi Romano - Officine Cevolani S.p.a. - Bologna;

Barbieri Ernesto - Agri D.A.F. S.r.l. - San Giorgio Piacentino;

Baschieri Aldo - Meccanica Safer S.p.a. - Castel Maggiore;

Bianchi Marco - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a. - Rimini;

Bonafè Giorgio - Casmatic S.p.a. - Casalecchio di Reno;

Borsari Remo - Italcarni Soc. Coop. a r.l. - Migliarina di Carpi;

Brenta Emilio - Bormioli Luigi S.p.a. - Parma;

Candeli Pietro - Az. Agricola Chiarli - Spilamberto;

Cardinali Gianni - Firema Trasporti S.p.a. - Bologna;

Caselli Giovanni - Tipografie Riunite Donati S.r.l. - Parma;

Castagnetti Arnaldo - Reggiane S.p.a. - Reggio Emilia;

Cocchi Alessandro - Sfir S.p.a. Zuccherificio Incoronata - Foggia;

Coppo Giorgio - Lonza S.p.a. - Ravenna;

Corazza Marco - Telecon Italia S.p.a. - Bologna;

Cova Armando - Oece Industrie Chimiche S.p.a. - Cavezze;

Cova Mario - Enichem S.p.a. - Ferrara;

Cucchi Adriano - Off. Mecc. Olivi - Reggio Emilia;

Dainesi Giovanna - Calderini S.r.l. - Bologna;

Dalfiume Attilio - Grafica Editoriale S.r.l. - Bologna;

Dallera Renata - Astra Veicoli Industriali S.p.a. - Piacenza;

De Biasio Giuseppe - Enel S.p.a. - Bologna;

Diambri Paolo - Carisbo S.p.a. - Bologna;

Domenichini Otello - Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. - Bologna;

Donati Mario - Soc. Gas Rimini S.p.a. - Rimini;

Ferrari Marisa - IFM Italia S.p.a. - Felino;

Ferraris Gian Carlo - Unicem S.p.a. - Rimini;

Folloni Guido - Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. - Parma;

Fortini Franco - Berco S.p.a. - Copparo;

Fucili Enrico - Consorzio A.C.T. - Reggio Emilia;

Galeotti Carla - Barilla Alimentare S.p.a. - Parma;

Gallani Bruno - Banca Commerciale Italiana S.p.a. - Parma;

Gervasoni Prisca - Lockwoods Italiana L.I.F. S.p.a. - Fidenza;

Gianferrari Oddone - Cassa di Risparmio di Reggio Emilia S.p.a. - Reggio Emilia;

Giorgini Giorgio - Banca di Credito Cooperativo Cesena Soc. Coop. a r.l. - Cesena;

Giusti Giuseppe - Piana Gherardo S.r.l. - Musiano di Pianoro;

Guidetti Giampaolo - Ferrari S.p.a. - Maranello;

Lamborghini Doriana - Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. a r.l. - Corporeno;

Magnani Carlo - Guglielmo Cavazzini S.r.l. - Parma;

Mantovani Carlo - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Bologna;

Maraldi Costanzo - Condea Augusta S.p.a. - Milano;

Marchetti Claudio - Autostrade S.p.a. - Casalecchio di Reno;

Mazzavillani Giuseppina - S.F.I.R. S.p.a. - Forlimpopoli;

Mazzoni Guido - Lombardini F.I.M. S.p.a. - Reggio Emilia;

Melioli Francesca - Max Mara Fashion Group S.r.l. - Reggio Emilia;

Mengoli Luciano - Irce S.p.a. - Imola;

Modena Floriana - Lollini International S.p.a. - Quarto Inferiore;

Mora Carlo - Barilla Alimentare S.p.a. - Parma;

Morini Terzo - Az. Agr. Venceslao Spalletti - Fattoria S. Ilario D'enza-Calerno;

Natali Roberto - Acma GD S.p.a. - Bologna;

Panini Leandro - Cat Soc. Coop. a r.l. - Modena;

Pisi Rodolfo - Telecom Italia S.p.a. - Bologna;

Prampolini Rosanna - Confederazione Italiana Agricoltori - Modena;

Preti Pier Luigi - Zacmi S.p.a. - Parma;

Rebucci Alfea - Teritex S.r.l. - Novi di Modena;

Ronchini Stefano - Nestlè Italiana S.p.a. - Parma;

Rondini Sergio - New Holland Italia S.p.a. - Modena;

Scacchetti Carlo - New Holland Italia S.p.a. - Cento;

Speroni Lino - La Valtrebbia S.p.a. - Gragnano Trebbiense;

Strozzi Andrea - Enichem S.p.a. - Ferrara;

Tabellini Gian Paolo - Alcisa S.p.a. - Zola Predosa;

Taglini Francesco - Colorificio Ceramico A.S. S.p.a. - Casalgrande;

Talenti Ido - Electrolux Zanussi S.p.a. - Forlì;

Tamborlani Giuseppe - Consorzio Agrario Provinciale Soc. Coop. a r.l. - Piacenza;

Tamburini Giuseppe - Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a. - Ravenna;

Truzzi Pietro - Comer S.p.a. - Reggiolo;

Vaccari Giorgio - New Holland Fiat S.p.a. - Modena

Valli Danilo - Cormo Soc. Coop. a r.l. - San Martino in Rio;

Venturelli Maria Teresa - Elettromeccanica Tironi S.r.l. - Modena;

Verona Alfredo - Eniricerche S.p.a. - San Donato Milanese;

Veronesi Paolo - E. Z. S.r.l. - Zola Predosa;

Viani Umberto - Enel S.p.a. - Bologna;

Ziliani Rino - Biffi Italia S.r.l. - Fiorenzuola d'Arda;

Zironi Pierino - Carpignani-Ali S.p.a. - Azzola Emilia;

Zuffada Dante - RDB S.p.a. - Pontenure

Angelillis Carlo Antonio - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Livorno;

Baiocchi Tito - Nuova Indeni S.p.a. - Abbadia San Salvatore;

Baldi Rolando - Elettrotecnica EP S.p.a. - Firenze;

Bardelli Giuseppe - Piaggio S.p.a. - Pontedera;

Bartolini Piero - Elettrolux Zanussi S.p.a, - Firenze;

Bencivenni Franco - Decoritalia S.p.a. - Calenzano;

Bolognesi Italia - F.I.R.M.A. S.p.a. - Firenze;

Bonizzoli Aldo - Enel S.p.a. - Firenze;

Brandi Mario - Farmacia Galeffi - Montevarchi;

Brugioni Marta - Fonplast di Fontanini S.p.a. - Borgo a Mozzano;

Bruni Oriano - Breda S.p.a. - Pistoia;

Butali Anna Maria Nadia - Papini Faliero S.p.a. - Arezzo;

Castellacci Ennio - Siemens Nixdorf Informatica S.p.a. - Firenze;

Cavicchi Giuliano - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Grosseto;

Cioli Renzo - Taccola Uliveto Soc. Coop. a r.l. - Uliveto Terme;

Cocco Franco - Silfi S.p.a. - Firenze;

Cofacci Attilio - Enel S.p.a. - Firenze;

Cornamusini Elio - Industrie Fonderie valdesane S.r.l. - Monteriggioni;

Cottoni Giampiero - Aci - Leasing Centro Italia S.p.a. - Firenze;

Cresci Giovanni - A. Menarini S.r.l. - Firenze;

De Vita Maria Grazia - La Fondiaria Assicurazioni S.p.a. - Firenze;

Doveri Emilio - Oto Melara S.p.a. - La Spezia;

Fantechi Roberto - Telecom Italia S.p.a. - Firenze;

Ferrari Enrico - Axis S.p.a. - Tavernelle Val di Pesa;

Folini Italo Boris - Sime S.p.a. - Firenze;

Forti Sergio - La Nazione - Firenze;

Franceschini Vinicio - Decoart S.r.l. - Firenze;

Frecentese Maria Grazia - Ferrero S.p.a. - Pisa;

Gabbrielli Gabbriello - Solvay Italia S.p.a. - Rosignano;

Gerini Luigino - Sabed S.p.a. - Massa;

Giuseppucci Amerigo - Cariprato S.p.a. - Prato;

Giusti Mario Franco - Fonplast di Fontanini S.p.a. - Borgo a Mozzano;

Lascialfare Rinaldo - Monte Paschi di Siena - Siena;

Lorenzetti Angelo - Consorzio Agrario Prov. Soc. Coop. r.l. - Siena;

Mancini Martino - Fattoria san Giorgio Ginestra - Lastra a Signa;

Marinelli Maria Pia - Textura S.p.a. - Arezzo;

Marino Mario - Banco di Napoli S.p.a. - Livorno;

Mattioli Renato - Ristorante «Il Fagiano» S.n.c. - Firenze;

Neri Oscar - SKF S.p.a. - Massa Carrara;

Niccolini Romano - Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. r.l. - Arezzo;

Panesi Giuliano - Cat Consorzio Apuano Trasporti - Carrara;

Paoli Alessandro - Telecom Italia S.p.a. - Firenze;

Papini Gian Franco - Ente Prov. per il Turismo - Livorno;

Pasqualetti Franco - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Pisa;

Peruzzi Renato - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Firenze;

Pieri Silvano - Officine Galileo S.p.a. - Firenze;

Pistolesi Alvaro - Tenuta di Castiglione e Pian D'Alma - Castiglione della Pescaia;

Romeo Luciano - Officine Galileo S.p.a. - Firenze;

Rossi Renzo - Ote S.p.a. - Firenze;

Salvadori Marino - Saint-Gobain Vetro Italia S.p.a. - Pisa;

Sartor Uliviero - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Pisa;

Saverdi Enzo - Piaggio Veicoli Europei S.p.a. - Pontedera;

Scarpelli Silvano - Marchi Industriale S.p.a. - Firenze;

Sglavo Luigi - Alleanza Assicurazioni S.p.a. - Lucca;

Tenti Enzo - Confartigianato - Arezzo;

Turbanti Enzo - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Siena;

Venturini Alberto - Farmigea S.p.a. - Pisa;

Vivaldi Mario - Vivai Fiorentini S.r.l. - Firenze;

Vivarelli Orano - Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.a. - Pistoia;

Zampacavallo Franco - Solvay Italia S.A. - Rosignano;

Amagliani Mario - Enel S.p.a. - Ancona;

Bentivoglio Romano - Enel S.p.a. - Macerata;

Camborata Antonio - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Ancona;

Cartagine Pasquale - Italco S.p.a. - Ascoli Piceno;

Catasta Giancarlo - Telecom Italia S.p.a. - Macerata;

Corneli Giuseppe - Merloni Termosanitari S.p.a. - Fabriano;

Gagliardi Gilberto - Antonio Merloni S.p.a. - Fabriano;

Glori Graziano - Cassa di Risparmio di Fano S.p.a. - Fano;

Goffi Sandro - SE.RI.T. S.p.a. - Pesaro;

Guardabassi Bruno - F.lli Guzzini S.p.a. - Recanati;

Incontri Claudia - Ancona Tributi S.p.a. - Ancona;

Lucarelli Bruno - I.S.I. S.p.a. - Fano;

Lucidi Nicola - Auto Lelli S.r.l. - Castel di Lama;

Marchionni Elvidio - Scavolini S.p.a. - Pesaro;

Mariani Giuseppe - Rai-radiotelevisione Italiana - Ancona;

Marini Renato - Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.a. - Ascoli Piceno;

Massaccesi Giancarlo - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Ancona;

Mirleni Adele - Camiceria Smeralda Soc. Coop. r.l. - Camerano;

Moschini Fernando - Acraf S.p.a. - Ancona;

Parasecoli Claudio - Santarelli Costruzioni S.p.a. - Ascoli Piceno;

Piangerelli Giancarlo - API S.p.a. - Falconara;

Purifico Raffaele - Riabilitazione S. Stefano S.r.l. - Porto Potenza Picena;

Romagnoli Pietro - Cartiere Miliani Fabriano S.p.a. - Fabriano;

Rupoli Normato - Tomassoni S.r.l. - Fano;

Santarelli Lino - Assindustria - Ascoli Piceno;

Scarpetti Valentino - C.I.M. S.r.l. - Ascoli Piceno;

Scocco Ugo - Cedis Migliarini S.p.a. - Osimo;

Tosti Alvaro - Elettromeccanica Adriatica S.p.a. - Ascoli Piceno;

Zarzani Zamagni Gianfranco - Arturo Mancini S.r.l. - Pesaro;

Astolfi Mario - ASM-Az. Speciale Multiservizi - Terni;

Bianchi Pietro - Enel S.p.a. - Terni;

Buriani Giampietro - Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Gualdo Tadino;

Castellini Michele - Az. Agricola Petrini S.p.a. - Bastia Umbra;

Chiuccolini Lucia - Nestlè Italiana S.p.a. - Perugia;

Gabassi Mario - ASM-Az. Speciale Multiservizi - Terni;

Giorgetti Paolo - Nestlè Italiana S.p.a. - Perugia;

Grifoni Gastone - Acciai Speciali Terni S.p.a. - Terni;

Lupattelli Giancarlo - Telecon Italia S.p.a. - Perugia;

Mariani Marco - Impr. Edile Soc. Del Frate Antonio & C. S.a.s. - Spoleto;

Martinelli Alberto - Acciai Speciali Terni S.p.a. - Terni;

Pagliaccia Franco - Acciai Speciali Terni S.p.a. - Terni;

Renzini Roberto - Enel S.p.a. - Perugia;

Rometta Roberto - Fiat Auto S.p.a. - Pomigliano;

Vecchioni Alfea - Cartiere di Trevi S.p.a. - Borgo Trevi;

Zucconi Giovanni - Impresa Edile Marinelli S.p.a. - Perugia;

Amione Marisa - SKF Industrie S.p.a. - Cassino;

Baiocchi Giorgio - Telecon Italia S.p.a. - Roma;

Barbaccia Claudio - Enel S.p.a. - Roma;

Barbagallo Raffaele - Acea - Roma;

Barni Carlo Alberto - F.lli D'Amico Armatori S.p.a. - Roma;

Bartolucci Gino - Fiat Auto S.p.a. - Roma;

Benvenuti Emilio - Alenia S.p.a. - Roma;

Bernardini Antonietta - Enel S.p.a. - Roma;

Bevilacqua Enzo - CO.DE.CAR. S.r.l. - Pomezia;

Bombaci Francesco - Banco di Napoli S.p.a. - Roma;

Bonasera Ferdinando - I.C.C.R.E.A. S.p.a. - Roma;

Bosco Gabriele - Telecom Italia S.p.a. - Roma;

Cappellanti Angelo - Alenia S.p.a. - Roma;

Carotti Ennio - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma;

Carpita Franco - Alenia Spazio S.p.a. - Roma;

Casciani Gaetano - Enel S.p.a. - Roma,

Castaldi Erminio - Texas Instruments Italia S.p.a. - Avezzano;

Castello Rosanna - Esso Italiana S.p.a. - Roma;

Casubolo Antonio - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma;

Cataluffi Mario - Acea - Roma;

Catanzaro Vincenzo - Agusta O.M.I. - Pomezia;

Catini Alberto - Alenia Elsag Sistemi Navali S.p.a. Roma;

Cecchini Silvano - La Rinascente S.p.a. - Roma;

Certaldi Diomiro - Alitalia S.p.a. - Roma;

Cervone Piero - Alenia S.p.a. - Roma;

Cestarelli Antonio - Silces - Soplaril S.p.a. - Genova;

Ciani Mariapia - Autostrade S.p.a. - Roma;

Cioni Claudio - Sigma Tau S.p.a. - Pomezia;

Corrado Immacolata - Wyeth S.p.a. - Aprilia;

Corsi Alessandro - Texas Instruments Italia S.p.a. - Avezzano:

De Leone Giuliano - Assitalia S.p.a. - Roma;

Del Franco Salvatore - I.N.A. S.p.a. - Roma;

De Santis Luciano - Telecon Italia S.p.a. - Roma;

Diamantini Gianluigi - I.N.A. S.p.a. - Roma;

Di Donato Mario - Alenia S.p.a. - Roma;

Di Persio Paolo - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma;

Fabbri Sergio - Duty Free Italia S.p.a. - Roma;

Farina Maria Bianca - I.N.A. S.p.a. - Roma;

Favorini Anna - I.N.A. S.p.a. - Roma;

Fiorin Luigi - Ing. Barzanò & Zanardo Roma S.p.a. - Roma;

Flamini Arnaldo - Atac - Roma;

Frezza Giuliano - Fiat Auto S.p.a. - Roma;

Gagliani Caputo Guido - A.N.L.A. - Roma;

Gagliardi Rodolfo - R.A.I. - Roma;

Giannelli Bruno - Consorzio Agrario Provinciale Soc. Coop. a r.l. - Viterbo;

Giordani Lucia - I.N.A. S.p.a. - Roma;

Giuliani Giuliano - Fiat Auto S.p.a. - Roma;

Grassi Ciro - Bonifica S.p.a. - Roma;

Gualtieri Piergiorgio - Alenia Elsag Sistemi Navali S.p.a. - Roma;

Guasparri Mauro - I.N.A. S.p.a. - Roma;

Imbrighi Pier Giorgio - Banca di Roma S.p.a. - Roma;

Lafiandra Francesco - Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. - Rieti;

La Manna Giovanni Battista - Esso Italiana S.p.a. - Roma;

Locchi Filippo - Esso Italiana S.p.a. - Roma;

Lombardozzi Eugenio - Alitalia S.p.a. - Roma;

Lucibelli Leopoldo - Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - Roma;

Manzi Leonardo - G.F. Sistemi Avionici S.r.l. - Pomezia;

Marchini Cesare - Esso Italiana S.p.a. - Roma;

Marinoni Franco - C.D.C. - Soc. Coop. a r.l. - Roma;

Meloni Antonio - Istituto Mobiliare Italiano S.p.a. - Roma;

Micarelli Paolo - I.N.A. S.p.a. - Roma;

Oddi Luigi - Unicem S.p.a. - Guidonia;

Onorati Riccardo - Simta S.r.l. - Roma;

Ortusi Luigi - Tocco Magico S.p.a. - Roma;

Panfili Vincenzo - Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. - Roma;

Papa Rodolfo - Semi Gran Turismo S.p.a. - Roma;

Parrilli Alfonso - Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.a. - Roma;

Pasqualucci Dina - I.N.A. S.p.a. - Roma;

Penazzi Carlo Alberto - Alenia S.p.a. - Roma;

Perna Franco - Enel S.p.a. - Roma;

Pettinato Giuseppe - Elicotteri Meridionali S.p.a. - Frosinone;

Plebani Mercede - Banca Commerciale Italiana S.p.a. - Roma;

Poleggi Valter - Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - Roma;

Polini Mauro - Assitalia - Roma;

Raggi Francesco - Italtel S.p.a. - Roma;

Ranucci Roberta - Acea - Roma;

Renda Pietro - WYETH S.p.a. - Aprilia;

Righetti Emilio - Sigma-Tau S.p.a. - Pomezia;

Risorto Marcello - Alenia Spazio S.p.a. - Roma;

Saienni Elo - Acea - Roma;

Santaroni Vittorio - Elicotteri Meridionali S.p.a. - Frosinone;

Schiavetti Francesco - Acea - Roma;

Spadoni Giovanni - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma;

Sparacino Baldassarre - Alitalia S.p.a - Roma;

Stucchi Roberto - Elettronica S.p.a. - Roma;

Tailetti Alberto - Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.a. - Roma;

Toccafondi Claudio - Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - Roma;

Torzani Rolando - Alenia S.p.a. - Roma;

Vernarelli Ugo - Costruzioni Meccaniche Fantini S.r.l. - Tivoli;

Verrigni Mario - Enel S.p.a. - Roma;

Vicario Maria Grazia - Enel S.p.a. - Roma;

Vitale Francesco - Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. - Roma;

Acerbo Donato - Ditta Bottoli-Bozzi - Pescara,

Bascelli Benito - Di Vincenzo Dino & C. S.p.a. - S. Giovanni Teatino;

Bellini Sandro - Farroni Carlo & C. S.a.s. - L'Aquila;

Costantin Giampaolo - Sipes S.p.a. - S. Giovanni Teatino;

Di Cintio Giuseppe - Enel S.p.a. - L'aquila;

Doria Dante - Ausimont S.p.a. - Bussi;

Fagioli Guido - Italtel S.p.a. - L'Aquila;

Forti Lidia - Enaip - Abruzzo - L'Aquila;

Gioia Giuseppe - Carispaq S.p.a. - L'Aquila;

Lucenti Gabriele - Telecon Italia S.p.a. - Pescara;

Marulli Giovanni - Italtel S.p.a. - L'Aquila;

Partenza Giovanni - Tercas S.p.a. - Teramo;

Quaglia Giuseppe - Ausimont S.p.a. - Bussi;

Reale Francesco Paolo - Telecom Italia S.p.a. - Pescara;

Rettaroli Giuseppe - Fater S.p.a. - Pescara;

Rossi Giuseppina - Italtel S.p.a. - L'Aquila;

Spera Gabriele - Italtel S.p.a. - L'Aquila;

Tranquini Michele - SI.TEC. S.r.l. - L'Aquila;

Trignani Clemente - Fiat After Sales Training S.r.l. - Torino;

Vitaliani Vittoriano - Enel S.p.a. - L'Aquila;

Colavecchio Giovanni - Coltellerie Francesco Faraccio - Frosolone;

Coletti Gianfranco - Zuccherificio del Molise S.p.a. - Termoli;

D'Ambrosio Angelo - Telecom Italia S.p.a. - Campobasso;

Di Rienzo Antonio - Telecom Italia S.p.a. - Campobasso;

Mignogna Antonio - Ditta Sollazzo Giovanni - Campobasso,

Morgagni Alessandro - Osi Specialties Italia S.p.a. - Termoli;

Alagia Vincenzo - Banco di Napoli S.p.a. - Napoli;

Antignano Vincenzo - Alenia S.p.a. - Pomigliano d'Arco;

Autieri Carmine - Alenia Fusaro S.p.a. - Fusaro;

Barbaro Dora - Enel S.p.a. - Napoli;

Barbato Vincenzo - Fincantieri S.p.a. - Castellammare di Stabia;

Bevilacqua Saverio - Fiat Auto S.p.a. - Napoli;

Bochicchio Bruno - Enel S.p.a. - Napoli;

Borrelli Antonio - Italtel S.p.a. - Caserta;

Buono Giuseppina - Alfa Romeo Avio S.p.a. - Napoli;

Cacciottoli Michele - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Napoli;

Campanella Carmelo - Barbera Caffè S.p.a. - Napoli;

Campana Giovannina Carmela - Telecom Italia S.p.a. - Napoli;

Cardario Francesco - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Napoli,

De Falco Vincenzo - Alenia S.p.a. - Pomigliano d'Arco;

Della Monica Luigi - Banco di Napoli S.p.a. - Napoli;

Dentino Gennaro - Enel S.p.a. - Napoli;

Di Bonito Procolo - Olivetti S.p.a. - Ivrea;

Di Luglio Nunzio - Italtubi S.r.l. - Napoli;

Ferrazzano Francesco - Industria Politecnica Meridionale S.p.a. - Arzano;

Gallifuoco Liliana - Fiat Auto S.p.a. - Napoli;

Gentile Felice - Enel S.p.a. - Napoli;

Giovine Giuseppe - Industrie Zootecniche Pezzullo S.r.l - Eboli;

Grandoni Giulio - Seda S.p.a. - Napoli;

Grosso Raffaele - Birra Peroni S.p.a. - Napoli;

Guida Giovanni - Alenia S.p.a. - Pomigliano d'Arco,

Imperato Cristofaro - Consorzio Autonomo Porto - Napoli,

Incollingo Francesco - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Napoli;

Izzo Vincenzo - Azienda Napoletana Mobilità - Napoli;

Landolfo Achille - Compagnia Gen. Accumulatori S.p.a. - Casalnuovo;

Lavagna Antonio - Ferrero S.p.a. - Napoli;

Lella Onofrio - Enel S.p.a. - Napoli;

Lomaglio Delio - Alenia S.p.a. - Pomigliano d'Arco;

Lombardi Gaetano - T.T.S. - Termotecnica Sud S.n.c. - Napoli;

Maoloni Giuseppe - De Lieto Costruzioni S.p.a. - Napoli;

Marotta Salvatore - Azienda Napoletana Mobilità - Napoli;

Martello Rocco - Fincantieri S.p.a. - Castellammare di Stabia;

Martino Ciro - Fiat After Sales Training S.r.l. - Napoli;

Mautone Ciro - Banco di Napoli S.p.a. - Napoli;

Mazza Ferdinando - Industria Composizione Stampate S.p.a. - Napoli;

Mazzuca Sebastiano - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Napoli;

Micali Antonino - Banco di Napoli S.p.a. - Napoli;

Milone Andrea - Hotel Luna Convento S.a.s. - Amalfi;

Miraglia Angela - Alfa Romeo Avio S.p.a. - Napoli;

Pace Paolo - Banco di Napoli S.p.a. - Napoli;

Panico Salvatore - Alfa Romeo Avio S.p.a. - Pomigliano d'Arco;

Parascandolo Giuseppe - Sepsa S.p.a. - Napoli;

Pisano Giuseppe - Alenia S.p.a. - Pomigliano d'Arco;

Portoricco Roberto - Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. - Napoli;

Quaranta Sossio - Alenia S.p.a. - Fusaro;

Race Mario Biagio - Alenia S.p.a. - Fusaro;

Rasile Vincenzo - Cementir S.p.a. - Maddaloni;

Ravveduto Ciro - Enel S.p.a. - Napoli;

Ricci Felice - Alfa Romeo Avio S.p.a. - Napoli;

Scognamiglio Luigi - Alfa Romeo Avio S.p.a. - Napoli;

Sepe Biagio - Credito Italiano S.p.a. - Napoli;

Sica Michele - Atacs - Salerno;

Spagnuolo Ugo - Banco di Napoli - Napoli;

Spinetti Fernando - Fiat Auto S.p.a. - Napoli;

Stoppelli Mario - Enel S.p.a. - Napoli;

Storace Giovanni - Ferrero S.p.a. - Napoli;

Tammaro Mario - Ciba Geigy S.p.a. - Napoli;

Tenneriello Vittorio - Napoletana Gas - Napoli;

Tiritiello Michele - Telecom Italia S.p.a. - Napoli;

Trama Luigi - Texas Instruments S.p.a. - Aversa;

Tranchino Antonio - Enel S.p.a. - Napoli;

Vietri Michele - Telecom Italia S.p.a. - Napoli;

Vitiello Rita - Alenia S.p.a. - Pomigliano d'Arco;

Ardino Maria - SO.DE.CA. S.p.a. - Bari;

Barraco Vito - Montell Italia S.p.a. - Brindisi;

Bisci Orazio Antonio - Cantina ed Oleificio Sociale - Soc. Coop. a r.l. - Sava;

Cardigliano Luigi - I.L.V.A. Laminati Piani S.p.a. - Taranto;

Caricola Antonio - Ferrovie Sud-Est - Bari;

Carlucci Mario - Lepetit S.p.a. - Brindisi;

Carrabba Berardino - Ente Autonomo Acquedotto Pugliese - Bari;

Casadibari Michele - Calabrese Veicoli Industriali S.p.a. - Bari;

Chieppa Riccardo - S.I.T.A. S.p.a. - Bari;

Cocco Domenico - Credito Italiano S.p.a. - Foggia;

Colombaro Andrea - A.M.E.T. - Trani;

Cometa Giuseppe - Enel S.p.a. - Taranto;

Cosmano Martino - Manifattura Tabacchi - Bari;

Cuzzocrea Giovanni - Montell Italia S.p.a. - Brindisi;

De Bello Francesco - Banca Nazionale Agricoltura S.p.a. - Bari;

D'Elia Carlo - Consorzio Agrario Provinciale Soc. Coop. a r.l. - Lecce;

Dentico Saverio - Cartoleria favia S.r.l. - Bari;

Direnzo Giuseppe - Ferrovie Appulo Lucane - Bari;

Dolce Angelo - Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l'Educazione Professionale - Bari;

Filograno Claudio - Ente Autonomo Acquedotto Pugliese - Bari;

Fortunato Giuseppe - Telecom Italia S.p.a. - Foggia;

Genchi Gaetano - Nuovo Pignone S.p.a. - Bari,

Gianfreda Giovanni - Banca Vincenzo Tamborino S.p.a. - Maglie;

Gliubich Stefano - Telecom Italia S.p.a. - Bari;

Inverardi Angela - Ferrero S.p.a. - Pino Torinese;

Lacriola Vincenzo - Alcatel Dial Face S.p.a. - Bari;

Lago Pasquale - S.C.A.T. S.r.l. - Bari;

Lamaddalena Vito - Ente per lo Sviluppo Dell'Irrigazione e La Trasformazione Fondiaria - Bari;

Lattanzi Nicola - Enel S.p.a. - Bari;

Leccese Francesco - Impresa Edile Macina Michele - Bari;

Leone Antonio - Agusta S.p.a. - Brindisi;

Lops Aldo - Telecon Italia S.p.a. - Foggia;

Mannarini Buonaventura - Manifattura Tabacchi - Bari;

Martella Francesco - Enel S.p.a. - Lecce;

Marzullo Maria Pia - Telecom Italia S.p.a. - Taranto;

Masi Francesco Paolo - Caripuglia S.p.a. - Bari;

Mazzone Antonio - Nuovo Pignone S.p.a. - Bari;

Morelli Gaetano - Maiellaro S.r.l. - Bari;

Morolla Benedetto - Agip Petroli S.p.a. - Bari;

Murgolo Franco - Consorzio Agrario Provinciale - Taranto;

Napolitano Antonio - Montell Italia S.p.a. - Brindisi;

Oliveto Antonio - Unicen S.p.a. - Barletta;

Ortese Giovanni - Consorzio Agrario Provinciale - Lecce;

Pantanella Vincenzo - Ferrotranviaria S.p.a. - Bari;

Parisi Luca - Breda Fucine Meridionali S.p.a. - Bari;

Pellecchia Nicola - Ladisa Arredo Bagni S.a.s. - Bari;

Pierri Cesare - Ente Autonomo Acquedotto Pugliese - Bari;

Ricco Ruggero - Enel S.p.a. - Bari;

Ronchi Raffaele - A.M.T.A.B. - Bari;

Strippoli Salvatore - R.A.I. - Bari;

Tauro Domenico - Arsenale M.M. - Taranto;

Tedesco Tommaso - Fiat Auto S.p.a. - Bari;

Toritto Domenica - Ente Autonomo Acquedotto Pugliese - Bari;

Villani Michele - Banco di Napoli S.p.a. - San Severo;

Zichella Alberto - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Foggia;

Bandiera Luciano - Associazione Nazionale Bieticoltori - Policoro;

Burzo Giovanni - Nylstar S.p.a. - Pisticci Scalo;

Cavallo Giovanni - Enel S.p.a. - Matera;

D'Amelio Francesco - Banca Popolare di Matera S.p.a. - Matera;

Di Bello Michele - Enel S.p.a. - Potenza;

Lo Tito Giuseppe - Sita S.p.a. - Potenza;

Miroballi Domenico Antonio - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Potenza;

Pallotta Antonio - Tecnoparco Valbasento S.p.a. - Pisticci Scalo;

Priore Domenico - Enel S.p.a. - Potenza;

Romaniello Antonio - AMIU - Potenza;

Barberio Walter - Enel S.p.a. - Cosenza;

Battaglia Giovanni - Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.a. - Reggio Calabria;

Borza Maria - Telecom Italia S.p.a. - Cosenza;

Brignone Anna Maria - Enel S.p.a. - Catanzaro;

Casoria Giovanni - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Reggio Calabria;

Castagna Vito - Enel S.p.a. - Catanzaro;

Colosimo Santo - Enel S.p.a. - Catanzaro;

Cordì Francesco - Cemensud S.p.a. - Matera;

De Rose Raffaele - Patronato Acli - Cosenza;

Diano Francesco - Enel S.p.a. - Reggio Calabria;

Donato Luigi - Enel S.p.a. - Cosenza;

Faro Rocco Benito - Enel S.p.a. - Reggio Calabria;

Fontana Diego - Az. Agricola Domenico e Antonio Nesci - Reggio Calabria;

Foti Mario - Italtel Sistemi S.p.a. - Catanzaro;

Galimi Adriano - Metalmeccanica Buonafede - Reggio Calabria;

Ielo Alfredo - Enel S.p.a. - Catanzaro;

Maiorano Antonio - Enel S.p.a. - Cosenza;

Marra Francesco - Enel S.p.a. - Reggio Calabria;

Martelli Antonio - Enel S.p.a. - Catanzaro;

Martino Duilio - Banca Popolare di Crotone Soc. Coop. a r.l. - Crotone;

Masciari Giuseppe - Enel S.p.a. - Catanzaro;

Mollica Annamaria - Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - Cosenza;

Perazzo Maurizio - Croce Rossa Italiana - Reggio Calabria;

Pettinato Eugenio - F.A.T.A. S.n.c. - Catanzaro;

Polimeni Demetrio - Fiat Auto S.p.a. - Pomigliano;

Riccelli Luigi Salvatore - Enel S.p.a. - Reggio Calabria;

Sinicropi Ottavio - Inas-Cisl - Lametia Terme;

Suriano Luciano - Enel S.p.a. - Cosenza;

Tigani Gerardo - Carical S.p.a. - Cosenza;

Alfano Gaetano - Amia - Palermo;

Amico Rosaria - G. F. Gestione Servizi S.r.l. - Palermo;

Angellotti Salvatore - Alelco S.p.a. - Palermo;

Aprile Giorgio - Hybleagas S.r.l. - Ragusa;

Araimo Enrico - Telecom Italia S.p.a. - Trapani;

Aventaggiato Antonio - Telecom Italia S.p.a. - Palermo;

Baggione Giovanni - Italtel S.p.a. - Carini;

Bellomo Francesco - Enel S.p.a. - Palermo;

Beuf Maria - ISFA S.p.a. - Catania;

Borri Roberto - Esso Italiana S.p.a. - Augusta;

Bosco Valentino - Agip Petroli S.p.a. - Priolo;

Bruna Domenico - Banca di Credito Coop. «G.Toniolo» - San Cataldo;

Calì Michele - Esso Italiana S.p.a. - Augusta;

Caltabiano Giuseppa - Brodbeck S.r.l. - Catania;

Calvanese Rocco - Esso Italiana S.p.a. - Augusta;

Caminiti Agatino - Enel S.p.a. - S. Teresa di Riva;

Cangialosi Salvatore - Fiat Auto S.p.a. - Termini Imerese;

Cardile Eugenio - A.T.M. - Messina;

Caruso Giuseppe - Fratelli Averna S.p.a. - Caltanissetta;

Caruso Salvatore - Banco di Sicilia - Siracusa;

Clemente Vito - Enel S.p.a. - S. Margherita Belice;

Consiglio Michele - Agip Petroli S.p.a. - Priolo;

Corsello Giuseppe - Banca di Credito Cooperativo «S. Francesco» - Canicattì;

D'Agostino Giuseppe - Fiat Auto S.p.a. - Catania;

De Benedictis Francesco - Condea Augusta S.p.a. - Augusta;

De Seta Graziano - Enel S.p.a. - Palermo;

Di Tommaso Giuseppe - Condea Augusta S.p.a. - Augusta;

Falzolgher Giuseppe - Esso Italiana S.p.a. - Augusta;

Fornarotto Rita - Telecom Italia S.p.a. - Enna;

Fuschi Giovanni - Spatafora S.p.a. - Palermo;

Galizzi Vincenzo - Italtel S.p.a. - Carini;

Ingargiola Giuseppe - Savi Florio S.p.a. - Marsala;

Lazzaro Biagio - Enel S.p.a. - Catania;

Lombardo Maria Gemma - Telecom Italia S.p.a. - Caltanisetta;

Marletta Benedetto - Fiat Auto S.p.a. - Catania;

Mattia Giovanni - Gasco Sicilia S.r.l. - Priolo;

Mazzeo Carmelo - S.G.S. Thomson Microelectronics S.r.l. - Catania;

Messina Santo - Telecom Italia S.p.a. - Agrigento;

Molino Stefano - Agip Petroli S.p.a. - Priolo;

Mottese Salvatore - Brodbeck S.r.l. - Catania;

Navarra Pietro - Enel S.p.a. - Enna;

Parisi Francesco - S.I.G.E. S.p.a. - Catania;

Perricone Giacomo - Enel S.p.a. - Palermo;

Pipitone Francesco - Donnafugata S.r.l. - Marsala;

Polizzi Calogero - Fratelli Averna S.p.a. - Caltanissetta;

Rabiolo Reginaldo - Agip Petroli S.p.a. - Priolo;

Raciti Antonio - Industria Siciliana Cementi S.p.a. - Ragusa;

Riccobono Giovanni - Telecom Italia S.p.a. - Palermo;

Romano Giuseppe - Esso Italiana S.p.a. - Augusta;

Rubino Renato - Enel S.p.a. - Augusta;

Russo Salvatore - Fiat Auto S.p.a. - Catania;

Savarese Tommaso - Fratelli Gulì di G.ppe S.r.l. - Palermo

Sclafani Antonino - Credito Italiano S.p.a. - Palermo;

Scorsone Francesco - Cementerie Siciliane S.p.a. - Isola delle Femmine;

Sicilia Angelo - Enel S.p.a. - Palermo;

Signorelli Giuseppe - Enel S.p.a. - Catania;

Simonetti Giovanni - Telecom Italia S.p.a. - Palermo;

Sirone Giuseppe - Telecom Italia S.p.a. - Patti;

Sozzi Antonino - Fiat Iveco S.p.a. - Catania;

Spataro Pasquale - A.M.I.A. - Palermo;

Urso Pietro Ignazio - Savi Florio S.p.a. - Marsala;

Vasta Giovanni - Cyanamid Italia S.p.a. - Catania;

Ventura Francesco - Sibeg S.r.l. - Catania;

Acca Antonio - Enel S.p.a. - Cagliari;

Amitrano Giuseppe - Banco di Sardegna S.p.a. - Sassari;

Badas Celestino - Ing. Visconti S.p.a. - Alghero;

Basolu Sebastiano - Associazione degli Industriali - Nuoro;

Bemporad Marcello - R.A.I. S.p.a. - Roma;

Biancalana Luigi - Alleanza Assicurazioni S.p.a. - Milano;

Boi Edoardo - La Rinascente S.p.a. - Cagliari;

Cherchi Francesco - Fiat Auto S.p.a. - Cagliari;

Chessa Salvatore - Enel S.p.a. - Sassari;

Cossu Mario - Carbosulcis S.p.a. - Carbonia;

Crudele Nino - Nuova Casar S.r.l. - Cagliari;

Fornero Renato - Keller Meccanica S.p.a. - Villacidro;

Gallisai Rosanna Carmela - Telecom Italia S.p.a. - Cagliari;

Loi Mauro - Banco di Sardegna S.p.a. - Cagliari;

Marras Maria Antonietta - Meloni Vini S.r.l. - Selargius;

Onano Giovanni - Enel S.p.a. - Cagliari;

Racis Giuseppe - Esaf - Cagliari;

Rais Salvatore - Fontana Sarda S.r.l. - Assemini;

Satta Carlo - Enel S.p.a. - Cagliari;

Spano Umberto - Nuova Casar S.r.l. - Cagliari;

Sulis Gabriele - Telecom Italia S.p.a. - Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1997

SCÀLFARO

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

97A4990

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Montauro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Montauro (Catanzaro) ed il sindaco nella persona del rag. Giuseppe Schipani;

Considerato che, in data 22 marzo 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Montauro (Catanzaro) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montauro (Catanzaro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del rag Giuseppe Schipano

Il citato amministratore, in data 22 marzo 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n 81

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 e 27 marzo 1997, dal vice sindaco e dall'altro componente della giunta, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento

Il prefetto di Catanzaro, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dott Sebastiano Cento, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art 21, che ha sostituito l'art 39, comma 1, lettera *b)*, n 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montauro (Catanzaro).

Roma, 28 maggio 1997

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

97A4991

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Sannicandro di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sannicandro di Bari (Bari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1997, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sannicandro di Bari (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Magnatta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sannicandro di Bari (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1997

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione provinciale di Bari, con provvedimento n 2764 del 7 marzo 1997, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine ultimo del 1° aprile 1997

Tuttavia, decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con provvedimento n 4070 del 3 aprile 1997, nominava un commissario ad acta che, in via sostitutiva, approvava con la delibera n. 1, in data 15 aprile 1997, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Sannicandro di Bari, disponendone, nelle more, con provvedimento n 647/13 2/Gab del 22 aprile 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento con-

tabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sannicandro di Bari (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Alfonso Magnatta.

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

97A4992

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di San Pietro in Lama.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Pietro in Lama (Lecce) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1997, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Pietro in Lama (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fabio Colapinto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Pietro in Lama (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1997.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione provinciale decentrata di Lecce, con provvedimento n. 2260/2 del 12 marzo 1997, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla data di ricezione.

Tuttavia, decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con atto n. 3030/3 dell'8 aprile 1997, nominava un commissario ad acta che, in via sostitutiva, approvava in data 14 aprile 1997, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Pietro in Lama, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 1479/13.1/Gab del 21 aprile 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Pietro in Lama (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Fabio Colapinto

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A4993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Vibo Valentia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Vibo Valentia non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1997, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vibo Valentia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Elio Giannuzzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vibo Valentia, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994 e composto dal sindaco e da quaranta consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1997.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione decentrata di Vibo Valentia, con provvedimento n 980 del 12 marzo 1997, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla data di ricezione

Peraltro, precedentemente, nella seduta del 10 marzo 1997, il predetto consiglio comunale decideva, con delibera n 25, la «non approvazione del bilancio 1997».

L'organo regionale di controllo, nella seduta del 2 apirle 1997, vistava senza rilievi la citata delibera e, nel contempo, con ordinanza n 1271, nominava un commissario *ad acta* per l'approvazione in via sostitutiva del documento contabile.

Con provvedimento n. 37 del 2 aprile 1997, il consiglio comunale di Vibo Valentia, pur informato dell'avvenuta nomina del commissario *ad acta*, decideva di esprimere nuovamente il proprio voto sul bilancio di previsione del 1997, che comunque non veniva approvato

Il comitato regionale di controllo esaminava, nella seduta del 16 aprile 1997, la citata deliberazione consiliare e ne disponeva l'annullamento per violazione dell'art 34, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1992, come modificato ed integrato con la successiva legge regionale n. 27 del 1994, per incompetenza dell'organo deliberante

In data 19 maggio 1997 il commissario *ad acta* approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione del 1997 del comune di Vibo Valentia

Il prefetto di Vibo Valentia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Vibo Valentia, disponendone, nelle more, con provvedimento n 854/Gab del 9 maggio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vibo Valentia ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Elio Giannuzzi

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

97A4994

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Satriano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Satriano (Catanzaro) ed il sindaco nella persona del sig. Luigi Battaglia;

Considerato che, in data 7 aprile 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza,

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Satriano (Catanzaro) è sciolto.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Satriano (Catanzaro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig Luigi Battaglia

Il citato amministratore, in data 7 aprile 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n 81

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale

Nel caso di specie a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 aprile 1997, dal vice sindaco e dagli altri componenti la giunta, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Catanzaro, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dott. Salvatore Mottola di Amato, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Satriano (Catanzaro).

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

97A4995

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Gizzeria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Gizzeria (Catanzaro) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1997, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gizzeria (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gino Rotella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gizzeria (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1997.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione provinciale di Catanzaro, con provvedimento adottato in data del 10 marzo 1997, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla data di ricezione.

Tuttavia, decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con decisione adottata nella seduta del 2 aprile 1997, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, con delibera n. 8 del 17 aprile 1997.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gizzeria, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 686/57 - Gab. del 23 aprile 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gizzeria (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gino Rotella.

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A4996

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Petronà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Petronà (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Petronà (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Magno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Petronà (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate contemporaneamente, in data 17 aprile 1997, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Catanzaro, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 783/Gab. del 23 aprile 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, anche alla luce delle disposizioni da ultimo recate dall'art. 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Petronà (Caanaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Magno.

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

97A4997

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Orune.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Orune (Nuoro) ed il sindaco nella persona del dott. Bachisio Goddi;

Considerato che, in data 2 maggio 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20 , comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 mazo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Orune (Nuoro) è sciolto.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Orune (Nuoro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Bachisio Goddi.

Il citato amministratore, in data 2 maggio 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art, 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orune (Nuoro).

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

97A4998

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 giugno 1997.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Tropea.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 luglio 1888, n. 5566, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Tropea;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta lo stato di assoluto abbandono del materiale conservato nell'archivio notarile mandamentale di Tropea e il degrado dei locali in cui ha sede;

Considerato che da oltre quindici anni lo stesso archivio non ha effettuato operazione alcuna;

Che, nonostante i ripetuti inviti ad adottare i necessari provvedimenti per il regolare funzionamento del predetto ufficio e la salvaguardia dei documenti ivi depositati rivolti alla competente amministrazione comunale, detti provvedimenti non sono stati tuttavia adottati;

Che le predette condizioni non consentono il minimo di funzionalità dell'archivio;

Ritenuto quindi che permane grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Tropea è soppresso.

I relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Catanzaro.

Roma, 5 giugno 1997

p. *Il Ministro:* MIRONE

97A5005

DECRETO 13 giugno 1997

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Mola Attilio, nato a Venezia il 27 gennaio 1969, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogato» di cui è in possesso, come attestato del Colegio Provincial de Almeria (E), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato».

Considerato che il sopraindicato Signore è insignito del titolo accademico spagnolo di «licenciado ed Derecho» conseguito nella sessione di giugno 1996 presso l'Università Carlos III di Madrid;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «dottore in giurisprudenza» in data 22 aprile 1993 presso l'Università degli studi di Torino;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 14 marzo 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Mola Attilio, nato a Venezia il 27 gennaio 1969, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, le conoscenze acquisite in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 13 giugno 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A5004

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 giugno 1997.

Differimento del termine iniziale per la presentazione nell'anno 1997 delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica nell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale che fissa al 31 dicembre di ciascun anno il termine finale di presentazione delle domande di agevolazione;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1996 che, al fine di consentire la presentazione delle domande di agevolazione nell'anno 1997 successivamente all'entrata in vigore di alcune disposizioni modificative delle normative attuative vigenti e tenuto conto che nell'ambito di dette modifiche sarebbe stata prevista anche l'ammissibità delle spese sostenute a partire dall'anno solare di presentazione delle domande, ha fissato il termine iniziale di tale presentazione al 1° luglio 1997;

Considerato che alcune delle disposizioni modificative richiamate nel suddetto decreto ministeriale 20 dicembre 1996 non sono ancora entrate in vigore e, tra esse, il regolamento di modifica del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e la conseguente circolare di approvazione dello schema di domanda da utilizzare per le richieste di agevolazione relative al 1997;

Ritenuto opportuno che tra l'entrata in vigore delle citate disposizioni modificative ed il termine iniziale di presentazione delle domande intercorra un adeguato intervallo di tempo che consenta all'imprese di condurre i necessari preventivi approfondimenti delle disposizioni modificative medesime;

Ritenuto, pertanto, opportuno differire il termine iniziale di presentazione delle domande per l'anno 1997, fermo restando quello finale, già fissato al 31 dicembre dal citato art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 527/1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 1997, il termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, già fissato al 1° luglio 1997 con decreto ministeriale 20 dicembre 1996, è differito al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della circolare ministeriale di approvazione del nuovo schema di domanda da utilizzare per la richiesta delle agevolazioni relative al medesimo anno.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1997

Il Ministro: BERSANI

97A5006

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 giugno 1997.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Soave», in Matera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente Autorità governativa e perdono la personaliià giuridica;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 30 maggio 1997, redatto nei confronti della cooperativa a r.l., «Soave», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Soave», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 6 giugno 1997

Il direttore: MARSEGLIA

97A5007

DECRETO 6 giugno 1997.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Ancol 2 - Alessandra», in Matera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente Autorità governativa e perdono la personalià giuridica;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 30 maggio 1997, redatto nei confronti della cooperativa a r.l., «Ancol 2 - Alessandra», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Ancol 2 - Alessandra», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 6 giugno 1997

Il direttore: MARSEGLIA

97A5008

DECRETO 6 giugno 1997.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Ancol 4 - Silvana», in Matera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente Autorità governativa e perdono la personalià giuridica;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 31 maggio 1997, redatto nei confronti della cooperativa a r.l., «Ancol 4 - Silvana», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Ancol 4 - Silvana», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 6 giugno 1997

Il direttore: MARSEGLIA

97A5009

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 9 maggio 1997.

Piano degli interventi infrastrutturali di emergenza di prima sistemazione idrogeologica di cui all'ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, n. 2554 del 4 aprile 1997. (Ordinanza n. B/199).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, n. 2554 del 4 aprile 1997, con la quale il presidente della regione Toscana è nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravati in relazione agli eventi alluvionali del novembre 1996 nei comuni delle province di Massa e Carrara individuati all'art. 1 dell'ordinanza medesima;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che dispone la predisposizione da parte del commissario delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della stessa ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta in data 11 aprile 1997, di un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica per la cui realizzazione è disposto un finanziamento di 15,8 miliardi;

Vista l'attività istruttoria compiuta dagli uffici indicati nell'ordinanza del commissario delegato n. 194 del 19 aprile 1997;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del piano che, ai sensi dell'art. 3, quinto comma, della citata ordinanza n. 2554/1997 deve essere successivamente sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il medesimo art. 4, al sesto comma, prevede che il piano, in corrispondenza di ulteriori accertamenti, può essere rimodulato, ferma comunque restando la presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Visto che il piano evidenzia, per tutte le tipologie di intervento considerate, che l'elenco delle priorità ivi definite è funzionale esclusivamente alla disponibilità finanziaria assegnata, mentre l'attività di prevenzione necessita di molteplici ulteriori interventi;

Ordina:

1. È approvato il piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto dall'art. 3 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, n. 2554 del 4 aprile 1997, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

2. Il piano è trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la presa d'atto di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 2554/1997.

3. Successivamente alla presa d'atto, gli enti attuatori provvedono all'avvio delle procedure per la realizzazione degli interventi.

A tal fine i medesimi applicano, sia relativamente alla progettazione che all'affidamento dei lavori, le procedure semplificate di cui all'art. 4 nel rispetto dei termini di cui all'art. 3, comma 7, 8 e 10 dell'ordinanza n. 2554/1997.

Al fine della approvazione dei progetti, gli enti attuatori sono autorizzati ad indire direttamente la conferenza dei servizi prevista nel citato art. 3, nono comma.

4. Con successiva ordinanza il commissario dispone in ordine ai rapporti con gli enti attuatori relativamente alla attuazione del piano e alla verifica degli adempimenti di competenza degli enti medesimi.

Firenze, 9 maggio 1997

Il presidente: CHITI

Il coordinatore
del dipartimento della presidenza
e degli affari legislativi e giuridici
CUSMANO

ALLEGATO

IL COMMISSARIO AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI EMERGENZA PER L'EVENTO ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE 96 NELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA
(Ord. D.P.C. n° 2554 del 04.04.1997)

PIANO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI D'EMERGENZA E DI PRIMA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
(art.3 Ord. D.P.C. n° 2554/1997)

Approvato con Ordinanza B/199 del 9.05.1997

PRESENTAZIONE DEL PIANO

L'Ordinanza n° 2554 del 04 aprile 1997

A seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 16 - 17 novembre 1996 in Lunigiana e zone limitrofe il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con ordinanza n° 2554 del 04.04.1997, pubblicata sulla G.U. del 11.04.1997 - allegato 1-, ha individuato i comuni (Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri) che sono risultati gravemente danneggiati, nominando al contempo il Presidente della Regione Toscana quale Commissario delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravati nei comuni stessi.

Al Commissario delegato è assegnata la somma di lire 15.800 milioni a carico del cap. 7615 della rubrica 6 stato previsione P.C.M.

Il presente piano strutturale, predisposto ai sensi dell'art.3 dell'ordinanza, comprende gli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, individua gli enti attuatori e le necessità finanziarie relative ai diversi interventi.

Il piano considera inoltre gli interventi di somma urgenza già attuati, le attività progettuali finalizzate al riassetto idrogeologico delle aree danneggiate, individua le opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e dei danni per la popolazione e per le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi.

Ai sensi dell'art.3 comma1 dell'ordinanza 2554 del 04.04.97, sono ricompresi nel piano anche interventi di emergenza finanziati a carico del Bilancio Regionale.

Viene altresì precisata una tempistica relativamente alle varie fasi necessarie alla esecuzione delle opere, in particolare:

- gli incarichi di progettazione possono essere affidati anche a liberi professionisti ed in ogni caso entro 10 giorni dalla presa d'atto del piano da parte del Dip.to Protezione Civile;
- i progetti devono essere redatti entro 50 giorni dalla presa d'atto citata al punto precedente;
- entro 10 giorni dall'inoltro dei progetti deve essere effettuato l'esame degli stessi mediante Conferenza di Servizi alla quale partecipano tutti i soggetti nelle cui competenze ricade l'espressione di pareri, nulla osta, autorizzazioni e visti necessari a rendere i lavori progettati immediatamente appaltabili.
- il termine per la consegna dei lavori resta fissato in 90 giorni dalla presa d'atto del piano, mentre quello di esecuzione entro 12 mesi dalla stessa data.

Sono inoltre definite le deroghe a disposizioni di legge vigenti in particolare quelle relative all'affidamento ed alla esecuzione della progettazione e dei lavori.

Altre norme di snellimento sono disposte per l'occupazione di urgenza e le eventuali espropriazioni, nonché per circolazione degli automezzi, per il trasporto di materiali, attrezzature e macchinari necessari ad eseguire le opere.

E' infine fatto obbligo al Commissario delegato di riferire, con relazione trimestrale ed ogni qual volta richiesto, al Dip.to Protezione Civile sullo stato degli interventi realizzati.

Gli eventi e la situazione ambientale

Nei giorni precedenti l'evento alluvionale del 16.11.96 si sono avute precipitazioni piuttosto intense e continue.

L'eccezionalità dell'evento è confermata dai dati relativi alle altezze delle precipitazioni piovose nell'intervallo tra le ore 16.00 del 16.11.96 e le ore 04.00 del giorno successivo (tabella 1) che, seppur inferiori a quelle dell'evento del 19.06.96, sono sicuramente ben al di sopra di quelle registrate in "regime normale" nelle stazioni di riferimento.

NUBIFRAGIO 16.11.96

Dati delle precipitazioni piovose in mm dalle ore 16.00 del 16/11 alle ore 04.00 del 17/11

data - ora	FOSDINOVO	FIVIZZANO	NOVEGGOLA	VILLAFRANCA	PONTREMOLI
16.11.96 -16	4,0	1,0	6,0	3,0	9,4
16.11.96 -17	0,0	0,5	4,5	7,4	4,8
16.11.96 -18	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
16.11.96 -19	0,5	0,0	0,5	1,2	21,2
16.11.96 -20	4,0	6,5	12,5	11,4	21,2
16.11.96 -21	1,5	8,0	25,5	45,8	14,2
16.11.96 -22	8,0	22,0	24,5	15,2	7,6
16.11.96 -23	16,0	15,5	3,5	8,4	3,2
16.11.96 -24	0,0	5,0	0,0	0,0	0,2
17.11.96 -01	0,0	0,0	1,0	1,2	8,4
17.11.96 -02	3,5	3,0	8,0	6,8	7,6
17.11.96 -03	2,0	5,0	2,0	3,6	3,4
17.11.96 -04	1,0	1,5	0,5	0,8	1,0
TOTALE	**40,5**	**68,0**	**88,5**	**104,8**	**104,4**

Tabella 1

Comuni interessati dall'evento sono: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

La distribuzione areale dei danni è da mettere in stretta connessione, oltre che con l'eccezionalità dell'evento piovoso, con:

- La marcata predisposizione al dissesto idrogeologico che caratterizza tutta la Provincia di Massa Carrara ed in modo particolare i Comuni di Zeri e Montignoso. Il territorio è infatti caratterizzato dalla presenza di versanti acclivi e fortemente

incisi, dalla presenza di coperture detritiche di spessore variabile, e da pianure di fondovalle densamente urbanizzate con significativa alterazione del regime idraulico originario.

- La presenza di opere di attraversamento o di tombatura di corsi d'acqua nella quasi totalità dei casi idraulicamente sottodimensionate e comunque messe in crisi dall'eccezionale trasporto di materiale lapideoe di legnami fluitanti.
- L'assenza o non idoneità delle opere di regimazione delle acque bianche sia nei centri abitati che nelle viabilità di ogni ordine.

Gli effetti delle anomale condizioni atmosferiche possono essere schematicamente così riassunti:

◊ **nei versanti:** attivazione o riattivazione di frane in roccia, ma soprattutto coinvolgenti la copertura eluvio-colluviale densamente vegetata.
In particolare si sono verificate numerose frane lungo viabilità di vario grado, in particolare lato valle, generalmente riconducibili ad assenza o carenza di opere di regimazione delle acque bianche, obliterazione del reticolo idrografico naturale , sottodimensionamento delle opere di attraversamento e conseguente fortedilavamento lungo le scarpate.
E' d'uopo sottolineare che in molti casi si è avuta una stretta connessione nell'attivazione del dissesto tra dinamica fluviale e di versante.

◊ **nei corsi d'acqua:** marcata mobilitazione di materiale lapideo, già presente nell'alveo o in esso pervenuto a seguito di frana. Tale fenomeno in alcuni tratti ha determinato un forte effetto erosivo con conseguente crollo o forte danneggiamento di opere di regimazione sia trasversali che longitudinali, in altri forte sovralluovionamento dell'alveo. In alcuni casi, in corrispondenza di attraversamenti o di tratti tombati, si è verificato l'effetto "diga" per l'enorme quantità di legnami fluitati, con conseguente esondazione e gravi danni a beni pubblici e privati. E' opportuno sottolineare che in molti casi i tombamenti, sottodimensionati dal punto di vista idraulico, sono state totalmente ostruite dal materiale lapideo e dal legname e gravemente danneggiate.

La classificazione degli interventi previsti

A fronte delle esigenze di ripristino e prevenzione riscontrate a seguito dell'evento del novembre 1996, risulta difficile, sulla base delle conoscenze tecnico - scientifiche, poter dare una risposta completa e risolutiva alle necessità che si riscontrano nel territorio.

Il piano si propone come conseguenza di risolvere le situazioni di pericolo che si sono manifestate od aggravate nell'evento del novembre 1996, definendo al contempo mediante progettazioni mirate gli interventi su più larga scala che sarà necessario attuare nel tempo per ridurre il dissesto idrogeologico ed idraulico presente nelle zone risultate più vulnerabili.

Il piano pertanto non si limita alla sola individuazione di interventi di ripristino ma anche, compatibilmente con le risorse disponibili, all'individuazione degli interventi necessari per la riduzione dei rischi e la prevenzione dei possibili danni.

In tal senso il piano trova attuazione mediante una serie di "attività" per il raggiungimento di precisi e diversificati obbiettivi, che mirano ad una riduzione del rischio connesso ad eventi eccezionali minimizzando la vulnerabilità delle zone nei confronti di eventi meteorici omologhi a quelli del novembre 1996.

Le attività sono suddivise in due gruppi; nel primo trovano collocazione tutte le attività che accedono al finanziamento disposto dall'ordinanza 2554 del 04 aprile 1997 e nel secondo quelle da realizzarsi con finanziamento di tipo diverso, così come consentito dall'ordinanza stessa (art. 3, comma1).

GRUPPO 1

1 A) INTERVENTI DI EMERGENZA: In questo gruppo trovano collocazione: tutti gli interventi per i quali la progettazione non necessita di approfondite indagini, quali ripristini fognature ed acquedotti, e quelli per i quali è stato redatto, successivamente alla perizia di massima redatta congiuntamente al verbale di Somma Urgenza, un progetto esecutivo ed i relativi lavori risultano in corso d'opera o ultimati.

1 B) ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI: Si riferiscono a scenari non particolarmente complessi per i quali è stato possibile individuare in linea di massima la tipologia di intervento ed il finanziamento relativo all'esecuzione dello stesso. Gli interventi comprendono quindi la progettazione definitiva e l'esecuzione dei lavori.

1 C) ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE: Si riferiscono a scenari complessi che non permettono una immediata definizione degli interventi se non in presenza di approfondite indagini geologiche, calcoli geotecnici e studi sul regime idraulico. In questi casi il piano prevede l'assegnazione di finanziamenti per avviare attività di progettazione finalizzate al riassetto idrogeologico delle aree danneggiate.

1 D) ATTIVITA' DI PREVENZIONE: Sono state inserite le progettazioni e l'esecuzione di interventi in zone che, anche se non interessate dai danni, necessitano di finanziamento per la realizzazione od il completamento di opere sul territorio atte a prevenire dissesti idrogeologici e/o idraulici e comunque a conseguire condizioni di maggiore sicurezza rispetto all'attuale.

Le attività 1C e 1D possono presentarsi congiuntamente laddove si prevedano al contempo sistemazioni idrogeologiche e/o idrauliche di aree dissestate ed azioni di prevenzione.

GRUPPO 2

2) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI: Fanno parte di questo gruppo gli interventi già finanziati e progettati che concorrono alle finalità del presente piano e che pertanto necessitano di procedure accelerate al fine di una rapida realizzazione.

Gli interventi sono stati inoltre classificati in relazione alla categoria di lavori realizzati o da realizzare; in particolare le varie tipologie sono state ricondotte a sette diversi gruppi individuati da specifiche sigle che vengono di seguito descritte:

Sigla Categoria	Descrizione Tipologia dei Lavori
AC	Ripristino e/o ricostruzione di acquedotti
FO	Ripristino e/o ricostruzione di fognature di tipo separato o misto inclusi impianti di depurazione
FR	Sistemazione di zone in frana
IF	Ripristino, ricostruzione, adeguamento di infrastrutture varie in special modo di attraversamento di corsi d'acqua, muri di sostegno, ecc.
OI	Opere idrauliche in genere, ovvero lavori in alveo tesi alla sistemazione e regimazione del corso d'acqua
ST	Ripristino e/o ricostruzione di viabilità sia comunali che provinciali nonché le relative pertinenze quali ad esempio i parcheggi
AL	Interventi necessari allo sgombero dei materiali trasportati dalle piene e quanto altro necessario alla esecuzione di attività di pronto intervento.
PS	Attività che non prevedono lavori ma studi di fattibilità per la definizione degli interventi per la sistemazione di complessi quadri di dissesto idrogeologico e/o idraulico.

La struttura del documento

Nei successivi paragrafi verranno riportati:

- la metodologia per l'acquisizione dei dati ed informazioni relativi alla individuazione dei danni e dissesti idrogeologici;
- gli interventi previsti dal piano suddivisi per Comune, per attività da porre in opera (1A,...), per tipologia di intervento (AC, ...PS);
- gli Enti attuatori;
- le procedure di affidamento;
- le specifiche tecniche per la redazione delle progettazioni.

L'ACQUISIZIONE DEI DATI

Documenti preesistenti.

Il territorio della Provincia di Massa Carrara, come già accennato, è caratterizzato da un'alta propensione al dissesto idrogeologico sia in relazione al tipo di materiale che alla struttura geologica presente.

Dati relativi a tale tematica sono al momento riconducibili a documenti redatti in epoche diverse, con criteri differenti e soprattutto che non hanno interessato in modo omogeneo tutto il territorio.

Sono al momento disponibili i seguenti documenti:

♦ indagini geologico - tecniche di supporto agli strumenti urbanistici, redatte ai sensi della L.R.21/84, della Del. R. 94/84 e della L.R. 5/96 (vedi tabella pag. seg.);

Per tutti i comuni sono stati redatte indagini in linea di massima correlate a varianti urbanistiche parziali, interessanti quindi aree di limitata estensione.

♦ L'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara ha appaltato in tempi recenti la redazione della cartografia litotecnica con elementi di geomorfologia per tutto il territorio di competenza. Parte della cartografia, in scala 1:25.000, è già disponibile.

♦ La Comunità Montana della Lunigiana ha appaltato uno studio delle aste degli affluenti del Fiume Magra comprendente carta dell'uso del suolo, carta della copertura vegetale, catasto delle opere idrauliche, individuazione dei principali dissesti lungo l'asta.
Attualmente è stato completato lo studio di: Magriola, Verde, Bettigna, Gordana, Mangiola di Mulazzo, Penolo, Cisolagna, Bagnone, Civiglia, Taverone alto, Rosaro, Mommio. E' in corso lo studio di: Caprio, Monia.

♦ Per quanto riguarda il rischio idraulico sono al momento disponibili le seguenti cartografie:

◊ Carta del rischio idraulico dell'Alta e Media Val di Magra, scala 1:10.000 redatta dall'Amministrazione Provinciale:

◊ Carta delle aree esondabili, scala 1:25.000, redatta dalla Regione Toscana.

♦ Sono inoltre disponibili dati e cartografie (scala 1:25.000) di tipo geologico, idrogeologico, idrologico ed idraulico nello "Studio per la redazione del Piano di Bacino del Fiume Magra", redatto da un Consorzio di imprese su incarico del Provveditorato Opere Pubbliche di Firenze.

STATO INDAGINI GEOLOGICHE DI SUPPORTO ALLE VARIANTI URBANISTICHE			
Comune	**Eseguite**	**Non eseguite**	**In corso**
Aulla			X
Bagnone		X	
Casola		X	
Comano			X
Fivizzano	X		
Fosdinovo	X		
Licciana Nardi			X
Massa			X
Montignoso	X		
Mulazzo	X		
Podenzana	X		
Pontremoli	X		
Tresana		X	
Villafranca			X
Zeri	X		

Il censimento dei danni e la preliminare definizione delle priorità di intervento

La Prefettura di Massa Carrara - Ufficio Protezione Civile ha raccolto le segnalazioni, inviate dai vari Enti, relative ai danni provocati dall'evento alluvionale del 16.11.1996 in due documenti successivi datati rispettivamente 20 Novembre 1996 e 9 Gennaio 1997 (Rapporti 2 e 3)

Funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara, sulla base delle segnalazioni pervenute, hanno effettuato nei giorni successivi all'evento in oggetto sopralluoghi unitamente a tecnici dell'Ente competente per territorio.

In tale occasione per ogni sito è stata compilata una scheda - allegato 1 - atta a definire le caratteristiche del danno, la tipologia di intervento, il suo stato e quello del progetto, nonché una prima valutazione dei costi . Nella quasi totalità dei casi si sono realizzati anche rilievi fotografici.

Sulla base dei dati emersi dai sopralluoghi, gli Uffici del Genio Civile di Massa Carrara e della Prefettura - Ufficio Protezione Civile hanno congiuntamente integrato il II° Rapporto della Prefettura (9 Gennaio 1997) con: classificazione degli interventi sulla base della priorità assoluta (numerazione progressiva) e priorità

relativa (1,2,3) nonché importo di massima previsto per la realizzazione dell'intervento.

In data 26.03.97 gli Uffici suddetti, in collaborazione con rappresentanti della Comunità Montana della Lunigiana e della Provincia, sulla base di criteri di valutazione integrati, hanno proceduto ad una rimodulazione della priorità relativa con conseguente riduzione degli interventi inseriti in "priorità 1".

L'indagine di dettaglio

Per individuare gli interventi, i progetti e i relativi necessari finanziamenti da inserire nel piano, anche in relazione alla richiesta di provvedere ad una ulteriore verifica precisata all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza, è stata disposta una nuova serie di sopralluoghi.

Sulla base dell'elenco riportato nel documento della Prefettura del 26.03.1997, gli accertamenti hanno riguardato le situazioni definite prioritarie individuando tra queste una serie di interventi finalizzati in primo luogo alla prevenzione oltreché a garantire i ripristini essenziali.

Su richiesta dei vari Enti territoriali, sono state anche considerate alcune situazioni che non erano definite come prioritarie nei documenti suddetti per una verifica della eventuale necessità di intervento.

Tutti i sopralluoghi sono stati svolti in presenza di rappresentanti dell'ufficio tecnico dell'Ente territoriale interessato.

In relazione alla criticità delle situazioni si è provveduto alla individuazione degli interventi da inserire nel piano e individuare la tipologia dei lavori da porre in opera per la riduzione del rischio e definito mediante computo metrico estimativo di massima l'importo del finanziamento necessario.

Per gli interventi che seppur definibili nel dettaglio necessitavano di prestazioni specialistiche, quali ad esempio la sistemazione di viabilità provinciali, si è richiesto, direttamente all'Ente proponente, un computo metrico estimativo per la quantificazione del finanziamento necessario, salvo verificare a tavolino la congruità dell'importo richiesto.

Relativamente agli interventi di Somma Urgenza si è invece richiesta all'Ente attuatore la documentazione necessaria ad accertare la indifferibilità di esecuzione delle opere nonché lo stato di avanzamento lavori.

Tale documentazione è conseguentemente risultata costituita da:

1. Verbale di Somma Urgenza
2. Verbale di gara, aggiudicazione a trattativa privata e atto di cottimo
3. Delibera dell'Ente attuatore dell'intervento inclusa la nomina del Direttore dei lavori
4. Contabilità dei lavori od in alternativa dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'importo dei lavori eseguiti e di quelli che rimangono ancora da realizzare

5. Stato finale o certificato di regolare esecuzione ove presenti

In esito ai sopralluoghi sono stati individuate le tipologie più idonee in relazione allo stato dei luoghi riscontrato ed alle esigenze di prevenzione indipendentemente da quanto segnalato e richiesto.

I CONTENUTI DEL PIANO

Suddivisione per comuni e attività di intervento

Dai sopralluoghi disposti tutta la zona della Lunigiana è risultata colpita dall'evento alluvionale del novembre 1996, anche se la distribuzione spaziale dei danni non è stata uniforme ed ha presentato valori massimi in corrispondenza del confine regionale con la Liguria.

I Comuni di Massa e Montignoso, ricompresi nell'ordinanza, non appartengono territorialmente alla Lunigiana.

Mentre il Comune di Massa non ha inviato alcuna segnalazione, nel Comune di Montignoso si riscontrano numerosi danni riconducibili alla particolare orografia ed allo stato idrogeologico e/o idraulico presente.

In tutto il territorio risultano presenti movimenti franosi innescatisi o aggravatisi a seguito dell'evento; particolarmente colpite sono risultate inoltre le opere idrauliche e la viabilità comunale e provinciale nell'area della Lunigiana.

Conseguentemente l'85% è stato finalizzato ad interventi di ripristino della funzionalità delle opere idrauliche esistenti e di sistemazione idrogeologica e idraulica.

Peraltro in relazione alla complessità del quadro idrogeologico e/o idraulico presente si è ritenuto opportuno riservare il rimanente finanziamento per la redazione di studi di fattibilità e studi e progetti di prevenzione dal rischio a fronte di eventi meteorologici analoghi a quelli del novembre 96.

La verifica condotta ha evidenziato in generale la congruenza economica delle richieste avanzate per i ripristini necessari, anche se non sono mancati interventi correttivi.

In alcuni casi, quando il quadro idrogeologico e/o idraulico si presentava complesso con conseguente difficoltà di definizione dell'intervento da porre in opera, il finanziamento è stato finalizzato alla redazione di progetti di fattibilità degli interventi necessari per la riduzione del rischio ed il contestuale ripristino dei dissesti in atto.

Le risorse disponibili risultano appena sufficienti per dare copertura finanziaria all'esecuzione degli interventi prioritari e di somma urgenza, ma risultano sicuramente insufficienti per raggiungere l'obbiettivo posto dall'ordinanza relativamente alla "realizzazione di opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi" a quello del 16-17 novembre 1996.

Conseguentemente non potrà ritenersi esaurita con l'attuazione del piano l'attività di prevenzione anche se in tal senso una parte sostanziale di risorse viene destinata dal piano alla definizione degli interventi per la riduzione dei dissesti idrogeologici e/o idraulici.

Al fine di garantire l'utilizzazione ottimale del finanziamento sono stati definiti alcuni criteri per la suddivisione delle risorse.

E' stato per questo scelto di dare priorità agli interventi che eliminano rischi per la pubblica incolumità, interruzione di servizi (acquedotti, fognature,...), ripristino di viabilità provinciali e comunali, con particolare riferimento in questo caso, alla assenza di viabilità alternativa.

Si è inoltre scelto di non seguire la strada sicuramente inefficace della distribuzione a pioggia, destinando risorse anche consistenti per incidere sulle situazioni più gravi e si è destinata una parte di finanziamento per interventi di prevenzione e di progettazione connesse a situazioni complesse dal punto di vista idrogeologico e/o idraulico.

In accordo con le precedenti linee, gli interventi sono stati suddivisi nelle 5 classi di attività, come precedentemente descritte, che concorrono nel loro insieme all'obbiettivo comune di definire le cause del dissesto idrogeologico/idraulico delle zone colpite ed individuare gli interventi necessari al ripristino di condizioni di equilibrio.

Cod. attività	Descrizione	Finanziamento
1 A	Interventi di emergenza	4.016.323.196
1 B	Attività di progettazione ed esecuzione di lavori	9.465.502.164
1 C	Attività di progettazione	450.000.000
1 D	Attività di prevenzione	1.868.174.640
	Totale	**15.800.000.000**

Codice attività	Descrizione	Finanziamento
2 A	Attività di sola realizzazione	4.015.650.000
	Totale	**4.015.650.000**

Sulla totalità del finanziamento di **15.800.000.000** la suddivisione percentuale risulta come da sottostante tabella:

Codice attività	Descrizione	Percentuale
1 A	Interventi di emergenza	**25.42%**
1 B	Attività di progettazione ed esecuzione dei lavori	**59.91%**
1 C	Attività di progettazione	**2.85%**
1 D	Attività di prevenzione	**11.82%**

Considerando i soli interventi in cui si effettueranno opere con il finanziamento dell'ordinanza (attività **1A** e **1B**) che ammontano a **13.481.825.360**, si ottiene un valore medio per comune compreso nell'ordinanza pari a **898.788.357**,

mentre per le attività relative a studi di fattibilità e prevenzione (**1C** e **1D**) risulta di **2.318.174.640** (**14,67%** del finanziamento).

Le tabelle di dettaglio sono riportate nell' allegato 2.

Più significativa risulta però la suddivisione dei comuni per classi di finanziamento che viene di seguito riportata, dalla quale tra l'altro risulta una non uniforme distribuzione sul territorio che è stata invece indirizzata alla eliminazione di particolari situazioni di rischio.

N° 1 Comune	finanziamento superiore a £ 3.000.000.000
N° 1 Comune	finanziamento tra £ 2.000.000.000 e £ 3.000.000.000
N° 2. Comuni	finanziamento tra £ 1.000.000.000 e £ 2.000.000.000
N° 5 Comuni	finanziamento tra £ 400.000.000 e £ 1.000.000.000
N° 5 Comuni	finanziamento inferiore a £ 400.000.000
N° 1 Comune	nessun finanziamento. (peraltro in assenza di segnalazione di danni)

Una ulteriore suddivisione può essere fatta considerando la tipologia di intervento (fognatura, acquedotto, opera idraulica, ecc.), indipendentemente dalla classe di attività (1 A, 1 B,...).

Codice Tipologia	Tipologia dei lavori	Finanziamento	Percentuale su totale
AC	Ripristino/ricostruzione acquedotti	**52.500.000**	**0.33%**
FO	Ripristino/ricostruzione fognature incluso depurazione	**379.920.388**	**2.91%**
FR	sistemazione di pendii in frana	**3.229.260.892**	**20.44%**
IF	Ripristino/ricostruzione ed adeguamento di infrastrutture (ponti, muri ecc.)	**1.003.709.000**	**6.35%**
OI	Ripristino/realizzazione di opere idrauliche	**4.865.927.356**	**30.80%**
SF	Studi di Progettazione di interventi	**2.318.174.640**	**14.67%**
ST	Ripristino/ricostruzione di viabilità e pertinenze	**3.941.437.164**	**22.10%**
AL	sgombero di materiali e acquisti materiale per il pronto intervento	**379.920.388**	**2.40%**

Nel caso di presenza contemporanea di più tipologie di lavori è stata assunta quella prevalente.

Nell'allegato 3 vengono riportati vari interventi suddivisi in base alla loro tipologia.

Il finanziamento assegnato è da considerarsi comprensivo di spese tecniche (circa 10%) per la redazione dei progetti, direzione e contabilità dei lavori, collaudo nonché di IVA.

Fondo residuo per interventi non individuati

Il fondo residuo, relativo alle categorie 1D, risulta di £ **1.868.174.640**, che verrà utilizzato unitamente alle economie derivanti dai ribassi offerti dalle imprese aggiudicatarie per esecuzione di ulteriori studi od opere di prevenzione ed eventuali integrazioni ai finanziamenti di interventi in elenco.

Descrizione degli interventi

Per ciascuno dei comuni interessati sono riportate due schede di sintesi - allegato 4 - che evidenziano:

1. Valutazione preliminare degli interventi e dei relativi finanziamenti (prefettura e Genio Civile di Massa Carrara) del 26.03.97
2. Elenco interventi inseriti nel piano

GLI ENTI ATTUATORI

La individuazione è stata effettuata tenendo conto delle specifiche competenze dei vari Enti presenti nel territorio e conseguentemente della capacità di progettare e realizzare i vari lavori.

Sulla base di quanto sopra è emerge il seguente quadro:

Attività	Tipologia lavori	Ente Attuatore
1 A, 1 B (emergenza, attività di progettazione ed esecuzione)	**OI** - opera idraulica	**Comunità Montana della Lunigiana**
1 A, 1 B (emergenza, attività di progettazione ed esecuzione)	**ST** - viabilità	**Amministrazione Provinciale e Comuni** in base alla classifica della strada
1 A, 1 B (emergenza, attività di progettazione ed esecuzione.)	**altre tipologie**	**Amministrazione Comunali** competenti per territorio
1 C (Studi di progettazione)		**Il Commissario provvederà con propri atti all'individuazione dell'Ente attuatore**
1 D (attività di prevenzione)		**Il Commissario provvederà con propri atti all'individuazione dell'Ente attuatore**
2 (progetti già finanziati)		**Enti attuatori** già individuati sulla base della distribuzione dei finanziamenti

Le tabelle di dettaglio relative a intervento, finanziamento ed ente attuatore sono riportate nell'allegato 6.

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Le procedure sono definite nel rispetto delle disposizioni dell'ordinanza 2554 del 04.04.1997 .
A seguito della presa d'atto del piano da parte del Dipartimento di Protezione Civile, il Commissario delegato emette una "ordinanza di affidamento" a vantaggio dei vari Enti attuatori.

Interventi relativi ad attività 1 A - (interventi di emergenza)

Per quanto riguarda gli interventi di somma urgenza entro 10 giorni dalla presa d'atto da parte del Dip.to Protezione Civile, gli Enti attuatori dovranno integrare la documentazione già presente presso l'ufficio del Commissario inviando una copia completa del progetto definitivo, contabilità dei lavori e stato di avanzamento.

Per gli interventi ricompresi in questa categoria ma non di somma urgenza si applica la procedura definita per le attività 1B

Interventi relativi ad attività 1 B - (attività di progettazione ed esecuzione)

L'Ente attuatore dovrà entro 10 giorni dalla dalla presa d'atto da parte del Dip.to Protezione Civile, provvedere all'affidamento dell'incarico dandone contestualmente comunicazione all'ufficio del Commissario.
Entro 20 giorni dall'affidamento l'Ente attuatore deve trasmettere una relazione redatta dal progettista incaricato che definisca l'intervento da realizzare dal punto di vista tecnico ed economico, in relazione alle valutazioni di ordine geologico e geotecnico. Dovrà inoltre essere fornito un elenco degli elaborati grafici e di calcolo che costituiranno la progettazione definitiva.

Il Commissario delegato può formulare eventuali osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta relazione.

Entro 50 giorni dalla data di affidamento di incarico da parte dell'Ente Attuatore dovrà essere redatto il progetto esecutivo delle opere.

Entro 10 giorni dalla consegna del progetto esecutivo l'Ente attuatore dovrà provvedere all'approvazione dello stesso mediante Conferenza di Servizi.

Il progetto esecutivo unitamente ai pareri, nulla osta e quanto altro ottenuti in Conferenza di Servizi dovrà pervenire entro i successivi 3 giorni all'Ufficio del Commissario delegato per la relativa presa d'atto.

Le modalità di progettazione ed esecuzione degli interventi saranno regolati da appositi disciplinari emanati con ordinanze del Commissario delegato.

Interventi relativi ad attività 1 C - (attività di progettazione)

Il Commissario delegato definirà con propri atti modi e tempi di assegnazione degli incarichi .

Interventi relativi ad attività 1 D - (attività di prevenzione)

Il Commissario delegato provvederà all'individuazione delle singole attività, nonché alla individuazione degli Enti attuatori.

Interventi relativi ad attività 2 - (attività di esecuzione lavori)

Qualora non sia stato ancora affidato l'incarico di progettazione o non sia stato ancora redatto il progetto esecutivo, si applicherà la stessa procedura della attività 1B.

Nel caso che sia già disponibile la progettazione esecutiva, l'Ente attuatore dovrà provvedere alla convocazione della Conferenza di Servizi entro 10 giorni dall'ordinanza di affidamento del Commissario delegato.

La progettazione unitamente alle risultanze della Conferenza di servizio dovrà essere trasmessa per la relativa presa d'atto all'Ufficio del Commissario delegato entro i successivi tre giorni.

Gestione tecnico amministrativa del piano

Per l'espletamento dei compiti connessi con l'attività tecnico amministrativa prevista dall'ordinanza del Dip.to Protezione Civile, relativamente alla formazione del piano, nonché alle attività di gestione, verifica e controllo, il Commissario delegato si avvale delle strutture regionali individuate con ordinanza B/194 del 19.04.1997.

LE SPECIFICHE TECNICHE E GLI STANDARD DI PROGETTO

Le progettazioni finanziate dal piano riguarderanno in particolare la sistemazione idrogeologica di versanti, abitati e relative infrastrutture di comunicazione.

Per sistemazione idrogeologiche si intenderà gli interventi che interessino contemporaneamente sia i pendii che i torrenti ad esso adiacenti.
In questi casi sarà necessario sviluppare una adeguata caratterizzazione di tipo idrologico, morfologico, idraulico del bacino di interesse.

Tutti i progetti e le indagini dovranno essere redatte secondo gli standard tecnici e normativi vigenti.

Più puntuali indicazioni potranno essere contenute in appositi disciplinari adottati con ordinanza del Commissario delegato.

Per ciascun intervento la progettazione dovrà essere costituita da i seguenti documenti:

n° allegato	Tipo di documentazione	Obbligatorietà presentazione
1	**Corografia** zona di intervento (1:5000)	Tutti gli interventi
2	**Planimetria quotata** zona di intervento	Tutti gli interventi
3	**Rilievo plano altimetrico stato attuale**	Tutti gli interventi
4	**Relazione tecnica generale** descrittiva che riassuma lo stato dei luoghi, le indagini effettuate, individui e giustifichi l'intervento	Tutti gli interventi
5	**Relazione geologica geotecnica**	Tipologie di intervento **FR, IF, OI, ST**
6	Relazione tecnica idraulica	Tutti gli **interventi che vengono realizzati in alveo**
7	**Relazione tecnica di calcolo** delle nuove strutture contenete analisi dei carichi, combinazioni di carico, dimensionamento delle varie parti di struttura, verifiche di resistenza e di stabilità, il tutto rispondente alle normative vigenti	**Tutti gli interventi dove sono presenti strutture** di qualsiasi tipo che svolgono compiti di resistenza a sollecitazioni esterne.
8	**Elaborati tecnici grafici** (piante, viste sezioni andamento planimetrico ed altimetrico in quantità necessaria da definire in modo univoco lo stato di progetto	Tutti gli interventi
9	**Particolari Costruttivi** redatti per tutte le singolarità significative della struttura in progetto	Tutti gli interventi ove necessario per definire l'opera
10	**Piano parcellare degli espropri**	Tutti gli interventi ove sono necessari espropri
11	**Analisi dei prezzi**	Tutti gli interventi
12	**Computo metrico estimativo**	Tutti gli interventi
13	**Quadro Economico**	Tutti gli interventi

Deroghe a quanto sopra disposto potranno essere prese in considerazione in funzione della particolarità dell'intervento.

ALLEGATI

1) Scheda tipo di rilievo dei danni utilizzata dal personale tecnico.
2) Interventi suddivisi per attività e quadro di riepilogo.
3) Interventi suddivisi per tipologia di lavoro e quadro di riepilogo
4) Interventi suddivisi con riferimento al territorio comunale e quadro di riepilogo.
5) Interventi suddivisi in base all'Ente attuatore e quadro di riepilogo.

97A5011

97A5011

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 30 maggio 1997, n. 73/97.

Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 494/1996 e del decreto legislativo n. 626/1994.

Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro
Alle regioni - Assessorati alla sanità
Alle OO SS dei datori di lavoro
Alle OO.SS dei lavoratori

e, per conoscenza:

Al Ministero dei lavori pubblici
Al Ministero della sanità
Al Ministero dell'industria
Al Ministero dell'interno
Al Dipartimento della funzione pubblica e affari regionali
Al Ministero della difesa
Al Ministero dei trasporti

Si fa seguito alla circolare n. 41/97 per fornire ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 494/1996.

Applicabilità delle disposizioni transitorie dell'art. 19 ai cosiddetti direttori dei lavori.

In linea di principio è da tener presente che, ai sensi dell'art. 1662 del codice civile, i direttori dei lavori svolgono, per conto dei committenti, la funzione di verifica dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera ai fini dell'applicazione da parte degli appaltatori delle clausole contrattuali e delle regole d'arte. Poiché nei contratti d'appalto viene concordato espressamente anche il rispetto da parte delle ditte appaltatrici delle norme di sicurezza vigenti nell'ordinamento giuridico oltre che delle regole dell'arte, i direttori dei lavori in grado di dimostrare di aver svolto tale funzione, per almeno quattro anni, alla data del 24 marzo 1997, usufruiscono della norma transitoria di cui all'art. 19 del decreto in oggetto e, quindi, possono beneficiare della riduzione a sessanta ore della durata del corso di formazione di cui all'art. 10, comma 2.

Trasmissione dei piani di sicurezza e di coordinamento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, in fase di progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione dell'offerta, il coordinatore per la progettazione ha l'obbligo di redigere i piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 o il piano generale di sicurezza di cui all'art. 13. Poiché tale obbligo individua precisamente la presentazione delle offerte come fase successiva alla redazione dei piani di sicurezza di cui agli articoli 12 e 13, ne deriva che tali piani di sicurezza devono essere trasmessi, a cura del committente, a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

Articoli 9 e 22.

Gli articoli 9 e 22 stabiliscono, rispettivamente, obblighi e sanzioni a carico dei datori di lavoro appaltatori. In virtù del «principio di specialità», affermato in via generale in giurisprudenza, è in assenza di una precisa previsione di non delegabilità, tali obblighi e le relative sanzioni sono riferite anche ai dirigenti, qualora siano state loro delegate precise attribuzioni e competenze al riguardo.

Articolo 3, comma 3, lettera a).

La lettera *a)* dell'art. 3, comma 3, individua uno dei casi in cui il committente è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione; in particolare individua il caso «dei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se l'entità presunta del cantiere è superiore a 100 uomini/giorni».

Al riguardo, va precisato che la locuzione «anche non contemporanea» è un inciso che si riferisce alla «presenza di più imprese» e, non un ulteriore fattispecie che si aggiungerebbe alla «presenza di più imprese» a prescindere dai 100 uomini/giorni.

Tale ultima ipotesi è stata prospettata come possibile a causa della mancanza di una virgola dopo la parola «contemporanea».

Al contrario, l'interpretazione diramata con la presente circolare, secondo cui la locuzione «anche non contemporanea» è un semplice inciso di specificazione riferito alla presenza di più imprese, è suffragata anche dalla considerazione che ciascuna lettera del richiamato comma 3 contempla un'unica ipotesi.

Art. 11, comma 1, lettera a).

L'ipotesi di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, si caratterizza e si differenzia dall'ipotesi della lettera *b)* per la modalità operativa del cantiere la quale prevede la presenza contemporanea di più di venti lavoratori per tutti i trenta giorni lavorativi; ciò in quanto la «e» congiunge e non disgiunge le due fattispecie di trenta giorni lavorativi e di venti lavoratori. Infatti nella altra ipotesi di cantieri la cui entità presunta è di 500 uomini/giorni non è previsto un numero minimo di lavoratori contemporaneamente presenti nel cantiere stesso.

Si fa seguito alla circolare n. 28/97 per fornire ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche.

Movimentazione manuale dei carichi - art. 48, comma 2 e allegato VI.

L'art. 48, comma 2, stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di adottare misure organizzative o mezzi adeguati per ridurre il rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto degli elementi forniti dall'allegato VI.

Tale allegato prevede, in particolare, i casi in cui la movimentazione manuale può comportare i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari.

Tra questi casi è previsto quello dei carichi «troppo pesanti» esplicitati con l'indicazione numerica di 30 kg. Appare evidente che tale riferimento non introduce un divieto di movimentazione manuale dei carichi superiori a 30 kg, bensì, semplicemente, una soglia a partire dalla quale il datore di lavoro deve adottare comunque misure organizzative o mezzi adeguati per ridurre i rischi di lesione dorso-lombare e deve sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16.

Registro infortuni.

Con circolare n. 28/97 è stato chiarito che anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 626/1994 la circolare n. 537 del 3 febbraio 1959 conserva validità in riferimento alle modalità di tenuta del registro infortuni. Pertanto rimane valido, come già affermato in detta circolare, che «nel caso particolare di imprese che inviano lavoratori fuori provincia per un limitato periodo di tempo, quali, ad esempio, le imprese che provvedono alla installazione di impianti o le imprese stradali, i cui lavori comprendono territori di più province limitrofe ed altri casi del genere, il registro potrà essere tenuto nella sede dell'azienda ancorché questa sia ubicata fuori della provincia nella quale si svolge il temporaneo esplicamento dei lavori».

Servizio di prevenzione e protezione-individuazione del responsabile - art. 8.

In merito all'individuazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, in particolare per quanto attiene alle fattispecie previste dal comma 5 dell'articolo stesso, si precisa quanto segue.

Nelle ipotesi di più unità produttive, tutte afferenti ad una unica azienda centrale, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato, per dette unità produttive, nel responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda centrale.

A maggior ragione, tale principio trova attuazione nell'ipotesi di distaccamenti territoriali afferenti ad un'unica azienda.

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A5020

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di Cassazione, in data 25 giugno 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art 75 della Costituzione, sul seguente quesito

«Volete Voi che sia abrogato l'articolo 241 del Codice Penale, approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Approvazione del testo definitivo del codice penale), limitatamente al comma secondo. "Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità"?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare Lega Nord per l'indipendenza della Padania, via Uffici del Vicario n 21, Roma

97A5085

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestato di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 3 giugno 1997, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile al sig Filippo Pirisinu per l'azione coraggiosa sottoindicata

«Con non comune altruismo e spirito di abnegazione, si gettava nelle infide acque di un lago in soccorso di un compagno che vi era accidentalmente scivolato, riuscendo a trarlo in salvo a riva». — 30 aprile 1995 - Uta (Cagliari)

97A5023

Conferimento di attestato di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto ministeriale 3 giugno 1997, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alla polisportiva «Caprioli» con la motivazione sottoindicata

«Nel corso dei cinquant'anni di attività, con spirito di abnegazione ed incurante del pericolo, si prodigava in volontarie e drammatiche operazioni di soccorso alpino, adoperandosi anche in ogni zona colpita da calamità naturali per portarvi il proprio valido e generoso aiuto». — 1947-1997 - S Vito di Cadore (Belluno)

97A5024

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari ed economiche ai dipendenti del Ministero delle comunicazioni.

Con decreto ministeriale del 12 giugno 1997 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari ed economiche ai dipendenti del Ministero delle comunicazioni, con sede in Roma, deliberate nell'adunanza del consiglio di amministrazione del 10 marzo 1997.

97A5025

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 giugno 1997

Dollaro USA	1683,51
ECU	1914,15
Marco tedesco	976,80
Franco francese	289,40
Lira sterlina	2805,91
Fiorino olandese	867,83
Franco belga	47,336
Peseta spagnola	11,567
Corona danese	256,46
Lira irlandese	2558,43
Dracma greca	6,186
Escudo portoghese	9,678
Dollaro canadese	1208,64
Yen giapponese	14,794
Franco svizzero	1169,67
Scellino austriaco	138,81
Corona norvegese	232,08
Corona svedese	218,35
Marco finlandese	325,95
Dollaro australiano	1264,32

97A5096

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n 22763 del 16 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Campofelice, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo) e unità di Campofelice di Roccella (Palermo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 95 unità di cui 90 turnisti e 5 giornalieri per una riduzione massima dell'orario di lavoro: turnisti da 36 a 24 ore medie settimanali, giornalieri da 40 e 26 ore medie settimanali su un organico complessivo di 112 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19927 del 2 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Campofelice, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22764 del 16 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 15 agosto 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura (già Enichem), con sede in Palermo e unità di Manfredonia (Foggia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 289 unità, di cui 103 giornalieri da 39 a 19,5 ore medie settimanali 186 turnisti da 35,92 a 17,6 ore medie settimanali su un organico complessivo di 13715 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura (già Enichem), a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22765 del 16 maggio 1997 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° settembre 1996 - 7 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Johnson Controls Plastics, con sede in Bologna e unità di Ascoli Piceno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 104 unità, su un organico complessivo di n. 174 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Johnson Controls Plastics, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n 1, foglio n 24

Con decreto ministeriale n 22766 del 16 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c a r l. Tecnopolis Consorzio Csata Novus Ortus, con sede in Valenzano (Bari) e unità di Valenzano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 205 unità su di un organico complessivo di n. 216 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c a.r l. Tecnopolis Consorzio Csata Novus Ortus, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n 1, foglio n 24.

Con decreto ministeriale n 22767 del 16 maggio 1997 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 18 marzo 1996-30 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Francavilla alluminio, con sede in Barletta (Bari) e unità di Barletta (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 38 unità, su un organico complessivo di n 54 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Francavilla alluminio, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n 1, foglio n 24

Con decreto ministeriale n 22768 del 16 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 3 giugno 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. D B.F, con sede in Caserta, unità di Capua-Teverola-S Marco Evangelista (Caserta), Melito-Torre Annunziata-Pozzuoli (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 7 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 59 unità, su un organico complessivo di n 59 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. D.B F, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n 1, foglio n 24.

Con decreto ministeriale n 22780 del 20 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. I C.I, con sede in Napoli e unità di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 37 unità, su un organico complessivo di n. 1 084 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a I C I., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n 237

Con decreto ministeriale n 22781 del 20 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a I.C I, con sede in Napoli e unità di Lecce, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 60 unità, su un organico complessivo di n 1 084 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a I.C.I., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237

Con decreto ministeriale n. 22782 del 20 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a I C I, con sede in Napoli e unità di Castel S Giorgio (Salerno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 49 unità, su un organico complessivo di n 1 084 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22783 del 20 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unità di Avellino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24.80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 65 unità, su un organico complessivo di n. 1.084 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22784 del 20 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dall'8 maggio 1995 al 7 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Italrestaurant c/o Firema trasporti, con sede in Napoli e unità di S. Nicola La Strada (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unità, su un organico complessivo di n. 116 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrestaurant c/o Firema trasporti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n 22785 del 20 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 28 ottobre 1996 al 27 ottobre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pico Glass, con sede in Granarolo dell'Emilia (Bologna) e unità di Granarolo dell'Emilia (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 8 unità, su un organico complessivo di n. 85 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Pico Glass, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22786 del 20 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 17 febbraio 1997 al 16 febbraio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Epibi, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unità, su un organico complessivo di n. 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Epibi a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24

Con decreto ministeriale n. 22810 del 22 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aedilia, con sede in Magliano dei Marsi (L'Aquila) e unità di Pescina frazione Venre (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unità, su un organico complessivo di n. 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aedilia a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22811 del 22 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Stefano, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Anghiari (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20

ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 116 unità, di cui 7 lavoratori part-time da 20 a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 116 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Stefano a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22827 del 30 maggio 1997 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.C.I., con sede in Tolmezzo (Udine) e unità di Tolmezzo (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per n. 29 unità su un organico complessivo di 116 unità, per il periodo dal 26 aprile 1995 al 25 aprile 1996.

Con decreto ministeriale n. 22828 del 30 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 17 settembre 1996, la ulteriore corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.r.l. Istituto cooperativo vigilanza, con sede in Rotondella (Matera) e unità di Rotondella (Matera), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 50 unità, su un organico complessivo di n. 50 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.r.l. Istituto cooperativo vigilanza, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22829 del 30 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 settembre 1996, la ulteriore corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metronotte d'Italia, con sede in Palermo, unità di Trapani e Marsala, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 52 unità, su un organico complessivo di n. 67 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metronotte d'Italia, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22830 del 30 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, con sede in Vimodrone (Milano), unità di Ferentino (Frosinone) e Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 27 unità, su un organico complessivo di n. 107 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22831 del 30 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, con sede in Vimodrone (Milano) e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 4 unità, su un organico complessivo di n. 107 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22832 del 30 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, con sede in Vimodrone (Milano) e unità di Vimodrone (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 64 unità, su un organico complessivo di n. 107 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22833 del 30 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 28 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, con sede in Vimodrone (Milano) e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per

24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 1 unità, su un organico complessivo di n. 64 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22834 del 30 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, con sede in Vimodrone (Milano) e unità di Ferentino (Frosinone) e Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 28 unità, su un organico complessivo di n. 64 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Lorini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22835 del 30 maggio 1997 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lorini, con sede in Vimodrone (Milano) e unità di Vimodrone (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 52 unità, su un organico complessivo di n. 64 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l Lorini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22836 del 30 maggio 1997 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° luglio 1996 al 1° marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Nuova Valriso, con sede in Uta (Cagliari) e unità di Uta - zona ind.le Macchiareddu (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 67 unità, su un organico complessivo di n. 91 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 ottobre 1996 n. 21499.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Valriso, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n 22837 del 30 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 30 settembre 1996 al 29 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standardtela, con sede in Milano e unità di Notaresco (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 42 unità, su un organico complessivo di n. 191 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Standardtela, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22838 del 30 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1996 al 1° novembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Camiceria G. Mel di Meloni G. Battista & C. con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unità, su un organico complessivo di n 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a s. Camiceria G. Mel di Meloni G. Battista & C , a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22839 del 30 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l Romana Ediltecnica, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 5 unità, di cui 1 lavoratore part-time da 20 a 10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r l. Romana Ediltecnica, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art 6, del decreto-legge

1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22840 del 30 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 5 giugno 1996 al 2 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italintimo, con sede in Milano e unità di Bernate Ticino (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 24 unità, su un organico complessivo di n. 64 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italintimo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22841 del 30 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 21 novembre 1996 al 20 maggio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Big Blu, con sede in Benevento e unità di Castellina in Chianti (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unità, di cui 3 lavoratori part-time da 24 a 12 ore medie settimanali, da 22,30 a 12,30 e da 20 a 11 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Big Blu a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22842 del 30 maggio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Agatex, con sede in Milano e unità di Calcinate (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 60 unità, su un organico complessivo di n. 159 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Agatex, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

97A4919

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio n. 3783/97 in data 16 maggio 1997, il cognome del sig. Tami Enrico, nato a Gorizia il 6 ottobre 1965 è stato ripristinato nella forma originaria di Than, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Con decreto prefettizio n. 4315/Sett. Un in data 27 maggio 1997, il cognome del sig. Adriano Polissa, nato a Trieste il 27 novembre 1965 è stato ripristinato nella forma originaria di Poljsak, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

97A5026

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973 n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Milano è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare M12A «archivistica», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

97A5029

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano, sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di lettere e filosofia

settore scientifico-disciplinare L22A «indologia», per la disciplina «lingua e letteratura sancrita»;

settore scientifico-disciplinare L07B «letteratura latina medievale e umanistica», per la disciplina «filologia umanistica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, allegando certificato di servizio dell'Università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993 si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

97A5028

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare. M08C «storia della filosofia medievale», per la disciplina «storia della filosofia medievale»;

settore scientifico-disciplinare: L19A «lingua e letteratura tedesca», per la disciplina «letteratura tedesca moderna e contemporanea».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n 537/1993 si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato, solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

97A5027

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di giurisprudenza intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare.

N17X «diritto penale», disciplina indicata «diritto penale», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

97A5063

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITA
Via Galilei (ang via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51.
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue. LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F LLI DESSI
Corso V Emanuele 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N B — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189